

TORNATA DEL 19 APRILE

fisica delle nostre genti, ma è anche vero che se queste fossero private dei lucri che ritraggono da questa coltura si troverebbero esposte ad altre privazioni e quindi ad altri mali. Io penso che per le nostre popolazioni degli Appennini e del Monferrato equivale, una simile soppressione, a sostituire una miseria ad un'altra, e che prima di togliere una risorsa, comunque pericolosa, ad un popolo già abituato a quella, conviene provvedere a surrogarla con un'altra. Voi vedete che la questione di pubblica igiene non può così scindersi dalle considerazioni economiche e di popolari abitudini, nè queste si cambiano con una legge.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo intiero:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso nelle località dove sarebbe proibita tale condizione dal regio editto 25 febbraio 1728, e dalle regie patente 5 agosto 1792, quelle licenze parziali che fosse per riconoscere necessarie ed urgenti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda, e sempre che si tratti di terreni già stati coltivati a riso dall'anno antecedente.

« Queste concessioni non avranno effetto che per la seminazione del corrente anno, trascorso il quale dovranno i possessori di fondi nelle provincie, nelle quali è permessa la col-

tivazione del riso, uniformarsi rigorosamente al prescritto della legge emanata.

« I nostri ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Si procederà ora allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 116

Maggioranza 59

Voti favorevoli 101

Voti contrari 15

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del regolamento sull'esercizio del diritto di petizione;

2° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 20 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO *Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1850 — Discussione del regolamento sull'esercizio del diritto di petizione — Osservazioni dei deputati Sulis, Mellana, Michelini, Tecchio e Rosellini — Emendamenti dei deputati Franchi, Mellana, Mantelli e Mollard — Spiegazioni del relatore Torelli e del deputato Balbo — Osservazioni dei deputati Iosti, Bertolini, Chenal, Ravina, Brofferio, D'Aviernoz e Valerio L. — Reiezione dei vari emendamenti, ed approvazione di tre paragrafi coll'aggiunta del deputato Mellana — Emendamenti dei deputati Martinet e Franchi all'ultimo alinea dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Jacquier, Lanza e Pescatore — Approvazione dell'emendamento del deputato Martinet — Emendamento del deputato Rosellini all'articolo 2 — Obbiezioni dei deputati Balbo, Farina P., Mellana, Michelini, Valerio L. e Ravina — Rinvio della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2674. De Battisti Agostino, di Varzi, provincia di Bobbio, antico militare sotto l'impero francese, chiede una gratificazione ed una pensione per i servizi prestati.

2675. Meinardi Candido, di Torino, a facilitare sempre più la riforma del vecchio sistema dei pesi e misure, propone l'adozione di due pesi da lui inventati, e consistente il primo in un peso così detto Romano, senza variazione di forma di quelli in uso, e colla scala di 50 centimetri sulla leva; il secondo, atto a surrogare le bilance in uso presso i venditori di tabacchi ed altri articoli di peso minuto.

2676. Il sindaco e Consiglio delegato di San Remo chiedono che la strada ferrata da Torino a Savigliano sia protratta fino a Nizza passando per Cuneo.

2677. Semeria Antonio, notaio, denuncia alla Camera che nella città di San Remo, per ordine di quel comandante, il solo notaio Rodi è autorizzato a rogare gli atti per le surrogazioni militari, e chiede che sia provvisto pel mantenimento a tutti i notai ivi esercenti del diritto al riguardo che loro compete.

2678. Roggiero Giuseppe, luogotenente nell'8° reggimento di fanteria, brigata Cuneo, stato testè dimesso per false accuse, col divieto d'indossare l'uniforme, chiede di essere riammesso nel suo grado, o quanto meno giudicato da un Consiglio di guerra per ottenere un'onorevole giustificazione.

2679. Cerignaco Gioachino, già luogotenente nelle truppe

lombarda, chiede d'essere rimborsato di quanto erogò del proprio pel servizio del Governo.

2680. Le Roux Gian Giacomo, ricorre alla Camera, suggerendole alcune determinazioni e molti espedienti che crede i più opportuni per la rigenerazione del nostro paese.

2681. Belli Vincenzo e Felice, fratelli, ricorrono perchè sia prontamente provvisto sulla loro petizione numero 2172.

2682. Lanfredi Francesco, di Ventimiglia, trasmette alla Camera alcuni suoi pensieri pregandola ad esaminarli, ed ove li approvi, diffonderli.

2683. Il Consiglio delegato della città di Ceva chiede che venga accolto il progetto della costruzione d'un tronco di strada ferrata da Torino a Savigliano.

2684. Il Consiglio delegato della città di Bene chiede pure che venga accolto il progetto di strada ferrata da Torino a Savigliano.

2685. Quattrocento ottantacinque proprietari e cittadini di Savigliano ricorrono alla Camera per lo stesso oggetto.

2686. Cinquantaquattro proprietari ed abitanti di Levaldigi, id.

2687. Il Consiglio comunale di Cervere, id.

2688. Seicento quattro proprietari ed abitanti di Mondovì, id.

2689. Il Consiglio comunale di San'Albano, id.

2690. Il Consiglio comunale di Magliano, id.

2691. Il Consiglio comunale di Villanova, id.

2692. Il Consiglio comunale di Ceva, id.

2693. Il Consiglio comunale di Fossano, id.

(La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene però interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

BERTOLINI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Nella prima petizione di cui si diede il sunto, un certo De Battisti Agostino, di Varzi, antico soldato napoleonico, narra che è stato ferito nelle guerre di Spagna, motivo per cui fu messo a ritiro senza pensione. Dopo la Ristaurazione ricorse nel 1817 alla Commissione incaricata di rivedere le pensioni militari concesse sotto l'impero, e presentò i suoi titoli per avere una pensione, la quale non gli venne concessa. Ma le sue carte vennero a quel tempo smarrite. Egli ricorre attualmente alla Camera chiamando che gli sia resa giustizia, corredando la sua dimanda di sufficienti attestazioni del suo stato e del suo buon diritto. Egli spera pertanto che gli si conceda una gratificazione pel passato ed una pensione per l'avvenire. Io confido che la Camera, secondo i suoi precedenti, vorrà dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1850.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di petizioni che sono in pronto.

MIGLIETTI, relatore, presenta la relazione sul detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 584.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-

buita. E siccome si stamperà di questa sera, sarà distribuita domani a domicilio, e così la discussione ne potrà aver luogo fin di lunedì. (Sì! sì!)

L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento sull'esercizio del diritto di petizione.

AUDISIO. Io avverto che, secondo la domanda del deputato Franchi, era stato stabilito che oggi si riferirebbe la petizione della città di Cuneo, e di alcune altre provincie. Ora potrebbe darsi che la discussione di questo regolamento occupasse tutto il tempo di questa tornata, e così non si potrebbe più deliberare sulla petizione da me accennata.

DISCUSSIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

PRESIDENTE. Credo che sia meglio, per non interrompere l'ordine della discussione, di discutere prima i pochi articoli di questo regolamento; il che non potrà d'altronde occupare molto tempo.

Il regolamento sull'esercizio del diritto di petizione viene così proposto dalla Commissione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 490):

« Art. 1. La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alle Camere, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

« 1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

« 2° Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune ove il postulante dimora;

« 3° Che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato.

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, non verranno riferite alla Camera.

« Art. 2. La Commissione delle petizioni dividerà quelle da riferirsi in quattro categorie:

« 1ª Petizioni inconvenienti per la forma, o ingiuriose alla religione, o ad uno dei tre poteri dello Stato;

« 2ª Petizioni che non sono di competenza alla Camera;

« 3ª Petizioni da trasmettersi al Governo del Re;

« 4ª Petizioni da prendersi in considerazione per l'iniziativa legislativa della Camera.

« Essa propone, per mezzo del segretario, ed in un rapporto sommario, l'ordine del giorno per le due prime categorie, l'invio ad uno o parecchi ministri per la terza categoria.

« Essa propone, per mezzo di un relatore speciale, e per ciascuna delle petizioni della quarta categoria, l'invio di tali petizioni ad una delle due Commissioni permanenti, ovvero a qualunque altra Commissione speciale già esistente, ovvero ad una da nominarsi *ad hoc*, ovvero la semplice deposizione agli archivi. »

La discussione è aperta sul complesso di tale proposta.

ROSELLINI. Faccio osservare alla Camera, che il progetto di regolamento che cade ora in discussione si compone di due parti, le quali possono riguardarsi siccome indipendenti l'una dall'altra.

Colla prima parte, ossia coll'articolo 1 del progetto la Commissione propone quei mezzi che ella crede più opportuni per accertare se colui che esercita il diritto di petizione abbia l'età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto.

Coll'altra parte, cioè coll'articolo 2, si proporrebbe una classificazione generale delle petizioni, la quale sarebbe uni-

camente diretta ad agevolare e rendere più spedito il lavoro concernente le petizioni medesime.

Ciò posto, considerando che qui non si tratta precisamente di una legge, ma semplicemente di due articoli del nostro regolamento interno; considerando altresì che la Camera ha grandissimo bisogno di far economia di tempo, io proporrei che questa volta si prescindesse da ogni discussione generale, e che si passasse immediatamente a discutere prima l'uno e poi l'altro articolo del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Allora si comincerà la discussione sul primo articolo. (*Vedi pagina antecedente*)

SULLI. Fra i modi suggeriti dalla Commissione per accertare la maggior età del petizionario, havvi quello che le petizioni siano accompagnate dalla fede di nascita del petente. Ora parmi che siffatto modo dovrebbe essere escluso, in quanto che i petizionari potranno essere obbligati a qualche dispendio per aver queste fedi di nascita, giacchè per ottenerle dovranno soddisfare a quella tassa che è un vero balzello. Ora, obbligando i petizionari a presentare quella fede, è lo stesso che mettere un certo impedimento al diritto medesimo della petizione. Al contrario se bastasse una giustificazione od una fede che avesse la firma del sindaco, se si allargasse questa facoltà del sindaco anche al vice-sindaco ed al giudice del mandamento, mi pare che si torrebbe di mezzo quest'impedimento il quale, a mio avviso, è tale che per esso cesserebbero molti petizionari di far uso della facoltà loro accordata per non volere o non poter soggiacere a questa spesa.

Io quindi propongo per ora che si tolga il primo paragrafo dell'articolo primo.

TORRELLI, relatore. Il diritto di petizione è come qualunque altro accordato da una legge; anzi lo è dalla legge fondamentale dello Stato, dal nostro Statuto. La legge nell'accordare questo diritto vi ha annessa la condizione, che colui che ne vuol far uso deve essere maggiore d'età. L'applicazione la più ovvia di tutte le leggi si è, che quando è condizionata spetta a colui che la reclama in suo favore di adempiere alle condizioni che alla legge medesima sono annesse. Ora, la Commissione avrebbe potuto a stretto diritto porre per sola condizione la prova della maggiore età. Come la Camera ben vede, non fu la Commissione che ha posto la condizione, ma lo Statuto. Se anche per ottenere questo certificato di maggiore età occorrono spese, è una conseguenza che non parte certamente dalla Commissione, ma dallo Statuto, e non vedo come i cittadini potrebbero sottrarvisi. La Commissione poi nel provvedere a quanto le veniva imposto dalla Camera, cioè frenare gli abusi, volle agevolare il mezzo di presentare le petizioni. Oltre quello che sarebbe di stretto diritto, propose quindi che si ammettesse come prova anche la vidimazione, o legalizzazione da parte del sindaco del comune; più poi l'allargò ancora, ammettendo che venisse presentata da un deputato.

Convien che la Camera ricordi il motivo che la mosse a dare l'incarico alla Commissione di occuparsi di questo progetto: era stata una petizione portata da due sedicenti proprietari di Voghera i quali si lagnavano delle vessazioni che esercitavano colà i militari riguardo agli alloggi. Questi si firmarono, se ben mi sovviene, Sebastiano Ferrari e Teofilo Prato. La petizione era stata dichiarata d'urgenza.

Prima che si riferisse, il sindaco di Voghera fece conoscere come non esistessero colà questi proprietari, l'asserto fosse assolutamente erroneo, ed altro non essere che uno sfogo d'un vezzo molto illegale per mettere in ridicolo uno dei poteri dello Stato; lo scopo principale che fu affidato alla Commissione fu quello di prevenire questi abusi. La Commissione studiando il modo, non potè trovarne altro che quello di esigere che fosse accertata la maggiore età, perchè ciò era anche ammesso dallo Statuto. Non è guari supponibile che uno voglia levare una fede di battesimo per fare insulti, tanto più se vi è annessa una spesa.

L'altro modo, quello cioè che fosse vidimata dal sindaco, conduceva al medesimo risultato, mentre la persona che veniva a presentare la petizione, quantunque il sindaco non abbia diritto di conoscerne il contenuto, tuttavia siccome la medesima dopo alcuni giorni deve essere riferita nella gazzetta ufficiale, ne viene per conseguenza che anche in questo modo non è probabile l'abuso, perchè facilmente scoperto.

Il terzo è di valersi della persona di un deputato; questo fu creduto necessario, per la ragione che non è certamente probabile che un deputato voglia farsi stromento a presentare petizioni che siano incompetenti, o che siano ingiuriose ai poteri dello Stato. La proposta dell'onorevole deputato Sullis di prescindere dall'esigere il certificato di nascita non può sussistere, perchè la produzione del certificato di maggiore età è prescritta dallo Statuto; d'altronde chi non vuole sostenere quella piccola spesa, non ha che andare dal sindaco a far legalizzare la sua firma; quanto poi all'estendere la facoltà al vice sindaco, osservo che se vi è il sindaco, è desso chiamato a vidimare; se il sindaco è assente, è il vice-sindaco che ne fa le veci, e non occorre metter questo nella legge, quindi io credo che si debba mantenere l'articolo tal quale venne redatto dalla Commissione.

SULLI. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione riguardano in gran parte la necessità voluta dalla legge, che risulti l'età maggiorenne: ma bisogna osservare che la mia contraddizione non tende punto ad invalidare questa necessità, ma solo il modo proposto dalla Commissione stessa per venire ad accertare la maggiore età del petente. Dei modi proposti dalla Commissione noi siamo chiamati a scegliere quelli che appariscono meno onerosi. Ora l'oneroso modo si è il primo, in quanto che per esso si dimanda quest'estratto battesimale, il quale importa una spesa. Si dice che è in facoltà del petizionario di attenersi solo agli altri due modi, ma allora rimane superfluo il primo.

Quindi mi pare primieramente, che questa imposizione sia un restringimento, se non effettivo, almeno probabile del diritto dei petizionari; in secondo luogo, che giacchè vi sono mezzi non onerosi dobbiamo attenerci a quelli.

MELLANA. Lo Statuto dice, che ogni cittadino che sia maggiore d'età ha il diritto di mandar petizioni alle Camere.

La Camera ha bensì diritto di pretendere che sia questa prescrizione statutaria accertata, ma non so se la Camera con un regolamento abbia diritto di dire che sia accertata più in un modo che in un altro.

Lo Statuto può essere solamente interpretato con una legge, per cui ove s'intendesse di voler restringere solo ad alcuni modi il mezzo di comprovare ciò che dallo Statuto è richiesto perchè ogni cittadino possa esercitare il diritto di petizione, allora bisogna astenersi dal fare un regolamento, e bisogna prendere l'iniziativa di una legge.

Ove la Camera lo voglia fare per regolamento, può con questo prescrivere a sè stessa delle norme, ma non può dire che fuori di quelle norme non potrà il cittadino valersi di

altre. Si ritenga che coll'articolo 57 lo Statuto ha voluto riconoscere un diritto dei cittadini che a niuno è dato di poter menomare. Io quindi, come regolamento, accetterei le tre norme proposte dalla Commissione, sempre che vi sia poi un articolo che dica, che in qualsiasi altro modo venga dal petizionario accertata la sua qualità, cioè di essere maggiore d'età, dovrà essere accolta la sua domanda. Invece la Commissione vorrebbe fosse sancito che venissero respinte le petizioni di coloro che non avessero adempito ad una delle tre condizioni da lei proposte, il che sarebbe un limite alla pienezza del diritto consacrato dallo Statuto.

Io dico che la Camera non ha il diritto di ciò dire; ha bensì il diritto di dire a chiunque non darà prova di essere maggiore d'età che essa respingerà la sua petizione, ma non può dire, ma non può ad essi limitare i mezzi per somministrare questa prova.

Dunque io non mi oppongo all'adozione dell'articolo tal quale venne proposto a titolo di regolamento, purchè vi sia un altro articolo in aggiunta, il quale dica: « Salvo ai petenti qualunque altro mezzo legale di provare che essi ritengono la condizione voluta dallo Statuto per esercitare il diritto di petizione. »

BALBO. Risponderò primieramente al signor Sulis, che, se vi fosse solo la maniera di accertare l'età del petizionario, come si richiede al paragrafo 1° di queste disposizioni, le sue osservazioni sarebbero molto buone, ma non vedo come essendovi altri mezzi, si possa fare una tale obiezione. Chi non vorrà usare il modo primo, userà il modo secondo o terzo, come è stato osservato dal nostro relatore, e il modo primo non toglie nulla alla libertà di accertare la maggiore età nel modo secondo o terzo. Quanto all'osservazione del signor deputato Mellana, mi pare che sia inutile anche nel suo senso.

Per raggiungere il suo scopo basterebbe di togliere l'ultimo alinea dell'articolo 1°. Allora riferendosi alla redazione del primo alinea di quest'articolo, che è che la Commissione delle petizioni terrà per accertata, vorrà dire naturalmente che essa tiene per accertata la maggiore età in questo modo: ma non dice che non la tenga per accertata anche in altro modo. Io, del resto, credo che la Camera abbia il diritto di dire il modo in cui accetta o non accetta la petizione per ineseguitamento dello Statuto. Lo Statuto pone una regola; ma per tutte le regole ci sono poi dei dettagli di esecuzione, e questi dettagli, questi mezzi di esecuzione, mi pare che la Camera abbia nel suo interno il diritto di stabilirli, massimamente poi quando appunto li stabilisce così larghi.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. Osservo all'onorevole conte Balbo che lo Statuto non pone delle regole: lo Statuto sancisce un diritto; riconosce in tutti i cittadini il diritto di presentare petizioni alle Camere, colla sola condizione che questi cittadini siano maggiori di età, e la Camera, una volta che questo cittadino maggiore d'età presenta una petizione, è obbligata di occuparsene. Ora se la Camera dice: per provare che voi siete maggiore di età non avete che questi tre mezzi, quando invece è fuor di dubbio che ve ne sono degli altri, è certo che la Camera restringe questo diritto. D'altronde faccio osservare un'inconsequenza che ne nascerebbe se questo non si facesse per legge. Le Camere sono due: ove nel Senato si ammettesse un altro modo fuori dei nostri, ne verrebbe che un cittadino potrebbe ricorrere ad una Camera e non all'altra, il che, ove avvenisse, sarebbe un assurdo. Io quindi ammetto che la Camera possa dire: voi per valervi del diritto di presentare una petizione avete questo e quest'altro mezzo;

ma non può escluderne nessun altro; può additarne alcuno, ma deve lasciar libero a chiunque di servirsi di tutti quelli altri legali che crederà per sé più ovvii e comodi, per far constatare che esso si vale di questo diritto, perchè ha la qualità voluta dallo Statuto per usufruttarne.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torelli.

TORELLI, relatore. Quantunque l'onorevole signor deputato Mellana parli di molti modi coi quali si può constatare l'età maggiore, io però, benchè lontano dall'essere versato in questa materia, non saprei trovare molte altre vie legali. In giudizio per esempio non si prova che col certificato di nascita, che certo non sarà unico, ma è uno dei più ovvii. Del resto gli altri modi che la Commissione ha proposti sono così larghi, che non credo che, venendo il caso pratico, possa esservi alcuno che non possa servirsi di questo diritto, o pel mezzo della fede di nascita, o colla firma legalizzata dal sindaco, o col mezzo del proprio deputato.

FRANCHI. Per togliere le difficoltà state adottate dal signor Mellana, io proporrei che il primo alinea di questo articolo fosse cambiato nel modo seguente: « Che la petizione sia accompagnata dalle prove legali della maggior età del postulante. » Gli altri due possono starvi egualmente, perchè siccome la sottoscrizione del sindaco e la presentazione per mezzo di un deputato non sono prove legali, bisogna esprimerle, in quanto che sono prove equipollenti, che la Camera è in diritto di ammettere o non ammettere, secondo che le crede o non sufficienti.

MICHELINI. Io credo coll'onorevole relatore della Commissione che i tre mezzi somministrati ai petenti per dimostrare la loro maggior età siano assai ampi: vediamo difatti che in Inghilterra un solo di questi mezzi è in uso, quello cioè che le petizioni siano presentate per mezzo dei deputati. Noi però abbiamo lo Statuto dal quale non possiamo dipartirci, ed io credo col deputato Mellana, come già dissi in una tornata precedente, che non si può interpretare lo Statuto altrimenti che per legge.

Attenendoci pertanto allo Statuto, il quale non ammette altra condizione che quella della maggior età, ed ammettendo anche, come diceva poco prima il signor relatore di questo progetto, che coloro che esercitano questo diritto di petizione debbano provare che in essi concorre la maggiore età, io credo che si otterrebbe l'intento proposto dall'onorevole deputato Mellana sopprimendo l'ultimo alinea di questo articolo il quale dice: « Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, non verranno riferite alla Camera. »

Mercoledì questa soppressione soddisfacendo i petenti ad una delle tre condizioni espresse in questo progetto, la Commissione non potrebbe a meno di riferire alla Camera le loro petizioni; ma rimarrebbe poi sempre al petente aperta qualunque altra via di dimostrare la propria maggiore età.

Il signor Torelli diceva che non ve ne ha nessuna. Io credo che ve ne possono essere molte; e fra le altre se il petente stesso si presentasse alla Commissione, perchè non può intervenire alla Camera, ma può intervenire negli uffici della segreteria, se si presentasse, dico, alla Commissione delle petizioni, e che si scorgesse che è maggiorenne, io non vedo perchè si dovrebbe obbligarlo ad adempire ad una delle tre condizioni contenute nel progetto.

Per questi motivi propongo che si sopprimano le parole: *Le petizioni che non adempiono. . . sino al fine.*

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Franchi, che consiste nel sostituire alle parole: « Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del

postulante » le parole: « Che la petizione sia accompagnata dalle prove legali della maggior età del postulante. »

(È appoggiato.)

TECCHIO. Pregherei il signor presidente prima di mettere ai voti questa proposta di attendere che io provochi una spiegazione. Mi pare che la proposta dell'onorevole deputato Franchi non sia circoscritta alla sola regola generale testè riferita dal signor presidente, ma che invece v'abbia soggiunto: « ovvero che sia accompagnata da alcuna delle altre prove, » ecc. (che sono quelle indicate nell'articolo primo della Commissione). Se così fosse, appoggierei anch'io il detto emendamento.

BIANCHI A. Io desidererei che la Camera esaminasse in prima una questione pregiudiziale, cioè se si possa imporre ai petizionari un obbligo qualunque di constatare la loro età con fe di legali, o con qualunque altro modo, per mezzo di un regolamento interno della Camera, o non piuttosto per legge. Lo Statuto dice semplicemente che « ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandar petizioni. »

Io credo adunque che quest'obbligo non si possa imporre che per mezzo di una legge interpretativa dello Statuto istesso. Lo Statuto non dice altro se non che debbono i petenti aver raggiunta la maggior età. Questo solo richiedesi e non altro. Perchè adunque siano i petenti tenuti ad uniformarsi ad altre esigenze, non un solo regolamento interno, ma bensì una legge richiedesi, ed a meno di una legge io non credo che la Camera potrà mai rifiutare la petizione di un maggiorenne, per qualunque formalità prescritta da qualunque regolamento siasi omissa da esso.

Dirò inoltre che io troverei molto più interessante che la Camera cercasse di trovare il modo non solo di far constatare l'età, ma bensì di constatare ancora l'identità della persona segnata nella petizione, ed a questo fine io credo parimenti ancora sarebbe necessario, non già un regolamento, ma una legge, la quale possa dare il diritto alla Camera di ruscare quelle petizioni che non adempiono alle richieste condizioni. Ond'è che per questi speciali motivi pregherei l'onorevole signor presidente di proporre alla Camera la questione pregiudiziale, se non si debba a questo provvedere per mezzo di legge, e non per un regolamento interno.

PRESIDENTE. Io credo che non sia il caso di fissare la questione pregiudiziale: lo Statuto determina il modo secondo il quale la Camera abbia da esercitare le proprie attribuzioni. Ora, tra le attribuzioni della Camera vi sono quelle che lo Statuto lascia a lei di determinare con un regolamento interno.

Fra queste attribuzioni dipendenti dal regolamento vi ha pure quella sopra le petizioni, sul modo di riceverle e di riferirne.

Pare quindi evidente che la Camera, siccome stabilisce il suo regolamento, può egualmente stabilire i modi con cui queste petizioni debbano essere presentate.

La Camera è pienamente in diritto di aggiungere o di cambiare alcuna parte al suo regolamento, quando ciò non venga ad eccedere i confini portati dallo Statuto come nel caso presente, in cui la disposizione sarebbe a quello conforme, e precisamente tendente a far osservare una delle condizioni da esso volute.

Quindi non credo che vi possa essere una questione pregiudiziale per cui sia tolta la discussione di questo regolamento.

TECCHIO. Io veramente non crederei che l'osservazione fatta dall'onorevole signor presidente bastasse a togliere la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole sig. Bianchi.

È bensì vero che l'articolo 61 dello Statuto dichiara che il Senato e la Camera dei deputati determinano per mezzo di un regolamento interno il modo secondo il quale hanno ad esercitare le proprie loro attribuzioni: ma nella specie presente, anzichè determinare solamente il modo col quale la nostra Camera abbia ad esercitare la propria sua attribuzione, che è quella di riferire le petizioni, e il deliberare sulla sorte delle medesime, si tratta eziandio di determinare in via di regolamento il modo in cui, secondo lei, dovrebbe essere esercitato il diritto di petente, ossia il modo in cui il petente dovrebbe far constatare la propria maggior età, che è la condizione alla quale è allegato il diritto di petizione. Se per altro la proposta pregiudiziale dell'onorevole deputato Bianchi non mi pare sufficientemente avversata dall'articolo 61, essa lo è dall'articolo 57 che dice: « Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alla Camera. » In fatti con queste frasi l'articolo 57 mette fuori di dubbio che il diritto di petizione non compete se non a chi ha raggiunta la maggior età.

Dunque chi vuole discutere questo diritto, deve provar l'esistenza della condizione senza la quale il diritto non gli competerebbe. Epperò essendo nelle attribuzioni della Camera il conoscere se il cittadino che presenta una petizione abbia o non abbia quella condizione, dall'esistenza della quale il di lui diritto dipende, la Camera può dichiarare (come oggidì si intenderebbe) quali sono le forme ch'ella riputerà buone per accertare che il petente è maggiorenne, e quindi ha qualità di produrre la petizione.

PRESIDENTE. Io osserverò all'onorevole deputato Tecchio, che a termini degli articoli 57 e 61 del regolamento non si vede neppur esclusa la prova legale della maggior età, e così si potrebbero dalla Camera ammettere altre condizioni, per le quali uno debba provare ciò che è portato dal regolamento.

TECCHIO. Ho detto che questi articoli 57 e 61 debbono essere considerati insieme, cioè che il secondo non basterebbe da sé a togliere la questione pregiudiziale, ma che fa d'uopo soprattutto por mente alla disposizione contenuta nel primo.

SULIS. Io mi credo in obbligo di ritornare all'idea che già ebbi l'onore di esporre alla Camera. . .

PRESIDENTE. Domanderò all'onorevole Sulis se intende parlare sulla questione pregiudiziale; poichè questa avendo sempre la priorità, io debbo prima consultare la Camera sulla medesima.

SULIS. Non è questa la mia intenzione.

PRESIDENTE. Allora domando se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Resta dunque in discussione l'emendamento del deputato Franchi.

SULIS. Io mi oppongo a questo emendamento, il quale per nulla ammegliando il paragrafo 1° dell'articolo primo, non fa che allargare quei principii onerosi di cui si parlò poco fa. Diffatti le prove legali di cui parla il deputato Franchi, al postutto, riduconsi a testimoniali che importano necessariamente dispendii e danaro.

Per rispondere poi alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Balbo, che il diritto di petizione non è vincolato esclusivamente a questo primo paragrafo, giacchè col paragrafo 2 e 3 si suggeriscono condizioni che non sono per nulla onerose al petizionario, ripeterò che così facendo rimane superfluo il primo paragrafo; oltre a ciò mi pare che la Camera debba pensare anche a tener intatto quel principio

liberale, per cui in nessun modo si possa rendere oneroso questo diritto. Insisto quindi perchè venga escluso dall'articolo 1° il paragrafo primo.

CAGNARDI. Faccio osservare che vi è inclusa la condizione che impone l'obbligo al petente di far constatare che egli ha la maggior età richiesta per dar petizioni alla Camera, ed io vorrei pure aggiungere un emendamento all'ultimo alinea del primo articolo dicendo :

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, e che non le possono legalmente constatare, non verranno riferite alla Camera. »

PRESIDENTE. Mi pare che ad un dipresso questo emendamento s'accosti a quello del deputato Franchi, il quale stabilisce che invece di dire che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, si dica che sia accompagnata da prove legali della sua maggiore età.

ROSSELLINI. Io intendo di fare una semplice osservazione, la quale potrebbe forse dissipare i dubbi messi innanzi dall'onorevole deputato Sulis.

Supponiamo per un momento che un cittadino voglia presentare alla Camera un ricorso contro il sindaco del suo comune. È evidente che in questa ipotesi il postulante sarebbe in peggior condizione, se non avesse per far constatare della sua maggior età altro mezzo che quello di far legalizzare dal sindaco la sua firma ; in questa medesima ipotesi sarà una fortuna per il postulante l'aver a sua disposizione e a sua scelta altri mezzi per adempiere all'obbligo che gli si vuol imporre.

Si asserisce che il mezzo consistente nel presentare la fede di nascita sarebbe in ogni caso oneroso per il postulante : a me pare che ciò non possa dirsi in generale : infatti è da credere che si troveranno moltissimi parroci, i quali rilasceranno l'attestato di nascita gratuitamente (*Oh ! oh ! No ! no !*) a quelle persone che si trovassero in grandi strettezze di fortuna. (*Segni di diniego e susurro*)

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento del deputato Franchi.

MELLANA. Propongo un emendamento che depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Mellana proporrebbe di mantenere la proposizione della Commissione, aggiungendovi poi queste parole : « salvo però sempre al petente di valersi di altre prove legali. »

TORELLI, relatore. Io non ho difficoltà di accettare questa nuova redazione, la quale corrisponde allo spirito dello Statuto ; faccio però osservare che la redazione della Commissione è forse più chiara, vale a dire, determina più precisamente il modo. Ora invece, quando si presenteranno nella Camera questi diversi modi, occorrerà sempre di fare una piccola consulta e vedere se sono sì o no modi legali.

Ho dato questa spiegazione per far note le ragioni del come era stato redatto il primo articolo della Commissione. Del resto, ripeto, io accetto anche questa nuova redazione.

MELLANA. Domando la parola per spiegare la diversità che passa, secondo me, fra l'emendamento proposto dall'onorevole conte Franchi ed il mio.

Messo l'emendamento come lo metteva il conte Franchi, sembrerebbe che la Camera imponesse un obbligo al petizionario, il che, a mio parere, la Camera non può ; la Camera invece adottando il mio emendamento, direbbe ai cittadini i quali intendono di fruire del diritto di petizione : la Camera ritiene valide queste tre prove, però ritiene anche valide tutte quelle altre prove, purchè legittime, alle quali voglia ricorrere il petizionario.

Con ciò è salvo il diritto che lo Statuto accorda ad ognuno, diritto che la Camera non può in modo alcuno limitare.

FRANCHI. Io non insisterò lungamente per l'adozione dell'emendamento da me proposto, o piuttosto di quello proposto dall'onorevole deputato Mellana. Solo desidero di osservare che la redazione dell'emendamento da me proposto, non involve punto l'idea che la Camera imponga un obbligo ai postulanti. L'emendamento non dice altro che il postulante possa far constare che ha la maggiore età. Per farlo constare è necessario che adoperi uno dei mezzi valevoli a tal fine, cioè dei mezzi legali, quindi non impone alcuna nuova obbligazione, meno quella di far constare che si trova veramente nella condizione voluta dallo Statuto. Invece quello della Commissione impone un obbligo speciale, quello di unire la fede di nascita, quindi trovo che sia più gravoso il dire : « presenterete l'atto di nascita, » e quindi porre come eccezione che possano anche valersi degli altri mezzi legali. Ciò è molto più restrittivo che non il dire : « qualunque prova legale è sufficiente per stabilire l'età della quale si vuole far constare. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Franchi, la quale consiste nel cambiare il primo articolo, ove si dice che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, surrogandovi questa redazione : « che la petizione sia accompagnata dalla prova legale della maggiore età del postulante. »

MANTELLI. Alla Camera deve in qualche modo constare che l'articolo dello Statuto sia osservato. Ma la Camera certamente non abbisogna di una prova legale, e siccome tante volte è difficile di aver di queste prove, e che possono in moltissimi casi richiedersi spese a cui i petenti non debbono assoggettarsi, credo che sia veramente soggetto a grave restrizione il diritto di petizione richiedendosi queste prove ; mi pare quindi che invece di dire *prove legali*, si potrebbe mettere *prove sufficienti*. La Commissione delle petizioni è un giuri, il quale può giudicare dalle prove che ha somministrato il petente, se realmente consti che abbia questa maggiore età. Io proporrei adunque di dire *prove sufficienti, le quali siano lasciate al prudente arbitrio della Commissione*.

Così che quando la Camera vedrà che il petente ha fatto constare della sua maggiore età mediante la sottoscrizione o del sindaco, per esempio, o per mezzo d'altre autorità, supponiamo dal presidente del tribunale o di altro pubblico funzionario che possa constare della maggiore età del petente, io credo che questi abbia fatto quanto la Camera può desiderare per essere accertata di questa condizione ; siccome pertanto vi sono altri mezzi oltre quelli proposti dalla Commissione, basta in genere imporre che si avrà fede a chi con prove sufficienti farà constare della condizione dallo Statuto richiesta.

PRESIDENTE. Allora la redazione sarebbe così : *che sia accompagnata da prove sufficienti. . .*

MELLANA. Io accetto questo sotto-emendamento.

TORELLI, relatore. Quantunque l'onorevole preopinante abbia detto di lasciare al prudente arbitrio della Commissione il decidere sopra queste prove sufficienti, tuttavia io non posso accettare questo emendamento, perchè lascia troppa latitudine alla Commissione. L'articolo dello Statuto dice chiaro : « Chiunque è maggiore di età ha il diritto di presentare petizioni ; » dunque questa prova d'essere maggiore d'età deve essere constatata in un modo o nell'altro, e la prova spetta a chi reclama a suo favore il diritto. Se un deputato non ha trent'anni, non tocca alla Camera di provare

che ha questa condizione voluta dallo Statuto ; così un senatore deve provare che ha l'età di quarant'anni ; io non veggio perchè volendo noi regolare un diritto, del quale se ne fa sì grande abuso, abbiamo da scostarci da quelle norme che ci addita lo Statuto medesimo. Colla proposta Mantelli si va troppo nel vago : credo che la Commissione abbia abbastanza ampliato il potere coll'accordare che la pura firma del sindaco basta a provare la maggiore età. La condizione poi di valersi della persona di un deputato è larga ad un tempo, e raggiunge lo scopo che vogliamo ottenere. E perciò io respingo l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Mantelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

FAGNANI. Secondo la teoria esposta dall'onorevole relatore Torelli, la libertà dell'azione ai petenti sarebbe un favore che la Camera loro concede. Ma non è questo l'aspetto sotto al quale s'ha da intendere questo diritto. Alla Camera ha da premere in singolar modo che sia libera l'azione quanto mai è possibile ai medesimi ; imperciocchè da questa libertà le ne deriva un vantaggio che non vorrà certamente riconoscere. Il diritto di petizione è una vigilanza che giova alla Camera ad avvertirla dei pericoli in cui si possono trovare le libertà nazionali, e sotto quest'aspetto il diritto di petizione è un vantaggio non tanto di chi lo esercita come della nazione a profitto della quale viene esercitato.

E poichè a me pare che l'emendamento Mantelli raggiunga più ampiamente questo scopo che non le redazioni dell'articolo e degli emendamenti antecedenti, quindi io voto per l'emendamento Mantelli.

BALBO. Ogni regolamento è fatto per specificare qualche circostanza che la legge ha lasciato alquanto indeterminata ; ma il dire *prova sufficiente*, è una dichiarazione indeterminatissima ed equivale a non fare regolamento. La Commissione incaricata della compilazione di questo regolamento, ha determinato tre mezzi per autenticare una petizione ; mi pare che (come è già stato detto e ridetto, massime dal signor relatore) questi mezzi siano bastantemente larghi. Si propone per uno scrupolo rispettabile verso un diritto concesso dallo Statuto, che si metta un quarto mezzo indeterminato di provare la maggiore età d'un petente, il quale consisterebbe in un mezzo legale qualunque esso sia, e in questo è già un inconveniente, perchè è indeterminato.

Ma se accettiamo ancora un altro mezzo ancor più indeterminato, quello cioè di dire *prove sufficienti*, i petenti stessi non comprenderanno che cosa si debba intendere sotto la formola di *prove sufficienti*, gli uffizii non sapranno in che cosa consistano, e la Commissione poi della Camera si troverà anch'essa in grave esitanza nel determinare che cosa siano questi mezzi sufficienti.

Il modo adunque di provare questa maggiore età richiesta dal progetto della Commissione per le petizioni, le quali sono o di persone di minor età, o di nome supposto, sarebbe ancor più indeciso del modo fin qui seguito, ed avremmo prodotta una prescrizione vaga, e più impicci ed imbrogli che non vi erano prima.

CADORNA. Come appartenente alla Commissione, io debbo dire che mi pare che la parola *sufficienti*, possa produrre qualche dubbietà.

Quale è stato il motivo per cui si è posto nel regolamento i mezzi indicati ? Unicamente per indicare *a priori* quali saranno i mezzi sufficienti per accertare la maggiore età.

Vi sono dei mezzi che sono legali e che sarebbero stati accennati nel primo emendamento del mio amico Mellana, i

quali non si possono rifiutare mai ; ma siccome vi sono altri mezzi che non sono veramente legali, e che pure debbono essere riputati sufficienti per attestare una circostanza, la Commissione ha creduto dover indicare quali siano questi mezzi, i quali quantunque non legali, si possono però reputare sufficienti.

Ma se noi con un'altra espressione generica ammettiamo altri mezzi che debbono essere riputati sufficienti, e che non sono *a priori* riconosciuti, che cosa succederà ? O bisogna dare un mandato assoluto di confidenza alla Commissione per decidere quali siano i mezzi sufficienti, e quali no, ed ogni qualvolta nasce questione sopra una petizione, oppure che si venga alla Camera a discutere se i mezzi per comprovare l'età sono sufficienti o non ; dal che è evidente che si potrebbe ritornare appunto a quella questione che col presente regolamento si vuole evitare ; quindi mi pare che sia bastante il dire che la Camera ammetterà tutti i tre mezzi legali, e che oltre a quelli ammette i tre mezzi che sono indicati nel regolamento. Io crederei però opportuno anche di fare un'altra aggiunta : vi sono dei casi in cui può risultare alla Camera, senza nessun mezzo di prove, che il petizionario sia un deputato, sia un senatore, od un notaio, od altri simili casi in cui non può avere questa qualità se non si ha l'età che è appunto richiesta dallo Statuto per aver il diritto di petizione ; direi dunque che sarebbe opportuno che fossero compresi questi casi in una disposizione generale, nella quale vi siano condizioni per accertare l'età richiesta dalla legge.

BUNICO. Qualora non venga adottato il progetto della Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere, io accetto di buon grado l'emendamento che è stato proposto dal signor deputato Franchi, come anche quello che è stato dapprima proposto dal mio amico il deputato Mellana, perchè sia l'uno che l'altro di questi emendamenti, hanno per oggetto di far sì che la maggior età possa essere stabilita coi mezzi riconosciuti per sufficienti dalle nostre leggi, e sicuramente che la Camera in un suo regolamento non può respingere questi mezzi, anzi ella li deve necessariamente accettare. Ma non sarei poi propenso per l'altro emendamento stato proposto dal mio amico il deputato Mantelli. Egli vorrebbe che la Commissione delle petizioni fosse sola giudice delle prove, onde liberamente attenersi a quelle soltanto che essa reputa sufficienti ; però a termini di un tale emendamento potrebbe avvenire in primo luogo l'inconveniente che la Commissione non volesse come *giurì* avere per sufficiente una prova, la quale dovesse per altro da lei ravvisarsi bastante perchè legale. Io domando se noi col nostro regolamento interno possiamo prendere una disposizione tale, la quale metta la nostra Commissione delle petizioni a segno di mettersi anche in urto colle disposizioni della legge attuale ? Io credo che tale sicuramente non sia stato il sentimento del signor propouente ; ma intanto non è men vero che, adottando il suo emendamento, l'accennato inconveniente potrebbe accadere ; adottandolo vi è poi in secondo luogo un altro inconveniente, che io ritengo gravissimo.

Nei corpi politici le maggioranze pur troppo sono quasi sempre tiranniche, ed io che in questa Camera appartengo alla minoranza, non vorrei andar soggetto alla prepotente volontà della maggioranza, e non vorrei che neppure sottoposti vi fossero coloro che usano del loro diritto di petizione alla Camera. Come però mai nel senso di quell'emendamento si potrà antivenire al male che io pavento ? Si sa che la Commissione delle petizioni è sempre il risultamento della maggioranza del Parlamento. Epperò quando venga essa lasciata giudice per sapere a solo di lei arbitrio quali siano le prove

sufficienti dell'età maggiore del petente, e per sapere così in altri termini quali siano le petizioni che possono essere riferite alla Camera, e quali quelle che non lo possono essere, si corre evidente pericolo che possa essa tant'oltre procedere, da respingere tutte quelle petizioni le quali contengano suggerimenti, osservazioni o proposte che politicamente non piacciono alla maggioranza della Camera da lei rappresentata. Il che a mio modo di vedere è un male gravissimo a cui noi non dobbiamo incautamente esporci. Per gli addotti due inconvenienti, io respingo dunque l'emendamento Mantelli, e pel caso che non prevalga senz'altro il progetto della Commissione del regolamento, mi accosto di preferenza agli emendamenti Franchi e Mellana.

MANTELLI. Signori, la Commissione stessa del progetto di regolamento diede chiaramente a vedere che ella non ritiene valide le prove della condizione voluta dell'età maggiore dei petenti, ancorchè non siano legali; ed è cosa vera che oltre alle prove veramente legali, quale è quella della fede di nascita, ne addusse delle altre; ma io chiedo se oltre questo non ve ne esistano altri equipollenti; io mi appello agli stessi proponenti, i quali ebbero essi stessi a citarne altri, nei quali constava che vi era prova equipollente, a quelle che si dedurrebbero dalle due condizioni apposte dalla Commissione; quale sarebbe, per esempio, se la petizione invece di essere presentata alla Camera da un deputato, lo fosse da un senatore, o da altra persona rivestita di quella presunzione di buona fede, che non ammette opposizione. Io dico, in quel modo stesso con cui volete che la petizione sia sottoscritta dal sindaco, benchè questa condizione esca dal novero di quelle stabilite dallo Statuto, perchè un'altra autorità non potrebbe fare lo stesso? Perchè non lo potrebbe il presidente di un tribunale, il giudice di mandamento, il vescovo, il parroco, in sostanza tutte le persone rivestite di autorità, le quali danno una presunzione di verità a ciò che asseriscono? Se ammettete prove equipollenti e che non sono strettamente legali, per accertare l'età, perchè vorrete restringerle a due sole, e non ammetterete invece tutte quelle, qualunque esse sieno, con cui si può stabilire di avere le condizioni volute dallo Statuto?

Ma, quando dico *prove sufficienti*, con ciò non intendo si erigerebbe la Commissione in giurì inappellabile, come mi venne opposto dall'onorevole Bunico, massime quando si trattasse di non ammettere la petizione presentata alla Camera. Intendo invece che senz'altro la prova si riterrà sufficiente quando essa Commissione la creda tale, perchè non si deve essere tanto scrupoloso quando vi è un complesso di circostanze che valgono ad assicurare l'osservanza del prescritto dello Statuto, come, per esempio, se il ricorrente fosse un sacerdote, se fosse un notaio, se fossero persone rivestite di una qualità per cui richiedesi necessariamente l'età voluta dallo Statuto; ma quando la Commissione o avesse dei dubbi, o non vedesse la prova sufficiente, io non intendo che la Commissione non debba riferire la petizione, ma bensì che invece di riferire il merito della domanda, riferisca alla Camera il solo punto di contestazione, della mancanza, cioè, di prova dell'età maggiore nel petente, e le conclusioni relative sulle quali la Camera statuirebbe definitivamente; cosicchè in questo caso chi giudicherebbe sarebbe la Camera. Perciò insisto nuovamente nel mio emendamento, poichè credo che con esso sono tolte le difficoltà; ed è lasciato senza incaglio il diritto di petizione ai cittadini.

MOLLARD. Je croyais qu'on voulait passer aux voix, c'est pour cela que j'avais renoncé à la parole; mais si l'on veut continuer la discussion, je parlerai à mon tour.

Pour décider la question qui vous est soumise, il faut examiner le but que nous voulons atteindre.

Notre but est celui d'obtenir la preuve que le pétitionnaire a l'âge requis par la loi; et, en outre, que c'est bien sa signature qui est au bas de la pétition.

Maintenant je ferai observer à la Chambre que les lois générales ont déterminé le mode d'obtenir une preuve légale. Ce mode étant déterminé par les lois générales, la Chambre ne peut en aucune manière le récuser, pas plus qu'un fonctionnaire de l'Etat ne peut se refuser. Si l'on croyait que ce mode ne fût pas bon, que les conditions exigées par les lois en vigueur ne fussent pas suffisantes, alors se présenterait le cas de M. Mellana, la nécessité de faire une loi; mais dans le cas contraire, c'est-à-dire dans l'état actuel de la législation nous devons nous y conformer nous-mêmes: conséquemment la spécification que veut faire la Commission est absolument inutile et superflue.

Je crois donc que, dans l'état des choses, la Chambre ne peut en aucune manière refuser une preuve légale. Mais je ferai remarquer que cette preuve légale n'est exigée que lorsqu'il s'agit d'une procédure formelle, lorsqu'on plaide, par exemple, devant les tribunaux, et quand il faut constater l'existence ou l'âge d'un individu pour déterminer la décision d'un droit quelconque. Mais ici je ferai observer que ce n'est qu'une formalité tout à fait secondaire, et que, quant à nous, nous procédons comme un jury, dans un cas où il ne s'agit pas de décider de la fortune ou de l'existence d'un individu, mais tout simplement d'une formalité qui nous met à l'abri d'un simple inconvénient, d'un abus qui s'est présenté dans notre pratique.

Je serais donc d'avis que la Chambre n'exigeât pas toutes les preuves légales. Pour cela, je me range de l'opinion de M. Mantelli, pour faire diminuer les conditions légales. Il s'agit seulement de connaître l'âge d'un individu. Je ne voudrais pas qu'on poussât cet examen jusqu'au scrupule, et jusqu'à constater cet âge, à un jour près; ce point, comme celui de la signature ou de l'identité de la personne, doit être vérifié et constaté sommairement. Cette opération peut être faite par une autorité quelconque, par le syndic, par exemple, qui a souvent dans ses attributions l'obligation de légaliser les signatures de ses administrés. — On a objecté que le syndic s'y refuserait, si la pétition était contre lui, ou si elle ne lui plaisait pas. — A cela je réponds que dès lors que cela entrerait dans ses obligations, il ne pourrait faire un tel refus; mais s'il agissait contre son devoir, le pétitionnaire pourrait avoir recours ou à la preuve légale ordinaire ou à l'autorité supérieure, à l'intendant, par exemple; j'indiquerai même avec M. Mantelli, les juges de mandements, les présidents des tribunaux et autres, dont l'attestation la plus sommaire sur ce point me paraîtrait suffisante.

En conséquence je proposerai un amendement qui pourrait être voté par un simple ordre du jour en ces termes, par exemple:

« La Chambre déclare qu'elle considérera comme ayant satisfait aux conditions exigées par l'article 57 du Statut la pétition qui sera revêtue de la signature ou du syndic, ou de l'intendant, ou du juge de mandement, ou du président du tribunal. »

PRESIDENTE. Vous proposez donc le rejet de la proposition de la Commission, et vous voulez la remplacer par votre amendement.

MOLLARD. C'est vrai, l'amendement est simplement une substitution à l'article premier du projet de la Commission.

PRESIDENTE. La Camera ha già mandato alla Commis-

sione del regolamento di formulare gli articoli del regolamento medesimo, e quindi non ho voluto rigettare assolutamente l'idea di formulare questa legge e di accettare questi articoli; si può dunque discutere sul modo di redigere i singoli articoli del regolamento, ma il voler rigettare ora quanto già ha la Camera dichiarato in una prima deliberazione che si facesse, non si potrebbe, perchè non si può rivenire sul voto già dato dalla Camera, il quale tendeva a che la Commissione del regolamento formasse un progetto.

IOSTI. Io mi oppongo alle condizioni ammesse dalla Commissione, come mi oppongo a qualunque altro emendamento su questa proposta, e ciò perchè credo impossibile il formolarne uno, senza incorrere in qualche illegalità e violare lo Statuto; e di tutte queste condizioni che ora si vorrebbero ammettere nel nostro regolamento io dico che nessuna potrà essere obbligatoria per il pubblico, mentre lo Statuto accorda ai cittadini il diritto di petizione, e non accorda alla Camera la facoltà di accettare o no la petizione.

Lo Statuto dice: *Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di petizione*, e non altro.

Ciò vuol dire che i maggiori hanno diritto e che i minori possono averlo.

Alcune voci. No! no!

IOSTI. Io ripeto che sì, quando la Camera le accetta queste petizioni. Ma permettano, signori: se si rifiuteranno le petizioni di un maggiore, si violerà lo Statuto, e se si accetteranno le petizioni di un minore, non si avrà violato per questo lo Statuto. Io dico che questo è nello spirito stesso della legge. E così la Camera avrà il diritto di rifiutare quelle di un minore, perchè lo Statuto le accorda questo diritto, ma non l'obbligo di rifiutare quella di un minore, mentre lo Statuto non dice che non possono i minori presentare petizioni.

Ora se la Camera vuole esercitare questo diritto, quando abbia sospetto che una tale petizione non è sporta da un individuo avente la maggiore età, pensi la Camera a verificarlo, ma non porti ostacolo al diritto di petizione per esimersi essa dai disturbi. Tale, secondo me, è lo spirito delle espressioni dello Statuto, e qualunque minimo incaglio che noi porteremo col nostro interno regolamento all'esercizio di questo sacro diritto, sotto qualsiasi pretesto di riparare ad abusi, sarà una alterazione dello Statuto, una offesa ai diritti dei cittadini. Che se poi noi accettassimo qualche petizione sporta da individuo non avente l'età richiesta, ciò non pregiudicherebbe per nulla né alla Camera, né al Governo, né allo Stato, né alle leggi. La Commissione delle petizioni che cosa deve fare? Deve giudicare della ragionevolezza delle petizioni, rifiutare cioè tutte quelle che sono indecenti, insultanti ed inutili, e riferire quelle sole che si limitano a domande lecite e giuste; a questo fine la Commissione è nominata, cioè per risparmiare il tempo alla Camera, e per questo appunto ha la facoltà di decidere, ed a tal uopo è della necessaria confidenza investita dalla Camera. E se qualche volta ci fu riferita qualche petizione inesperta, è più alla troppo scrupolosa esattezza della Commissione, che non alla larghezza della legge che dobbiamo attribuirlo. Raccomandate più rigore alla Commissione, migliorate il vostro modo di riferire, se possibile, ma senza aggravare la condizione dei petizionari, e quando non possiate diversamente, soffritene gl'incomodi e rispettate i diritti costituzionali. Non insistete infine tanto sull'età, perchè alla fine dei conti siamo tutti convinti che il diritto di petizione spetta per natura a tutti, e chiunque sa parlare ed ha qualche idea a suggerire o riclami a sporgere, ha diritto di farlo.

Io mi oppongo quindi a qualunque formola che aumenti menomamente la difficoltà di sporgere petizioni, difficoltà non imposta dallo Statuto.

BERTOLINI. Di due cose, a parer mio, si debbe fornire la prova onde poter esercitare il diritto di mandar petizioni alle Camere, vale a dire della maggiore età e dell'identità della persona.

Ora io penso che né l'uno, né l'altro dei mezzi suggeriti dalla Commissione nei due primi paragrafi del primo articolo giovino a soddisfare a siffatti bisogni.

E primieramente nel primo alinea si richiede che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del petente. Ora io non dubito di asserire che con tal modo si raggiunge niente affatto lo scopo di accertare l'identità della persona. Niente infatti è più agevole di procurarsi simili fedi di nascita, e niuno ignora a questo proposito che i parroci sono usi a rilasciarle colla massima facilità, senza che talvolta conoscano bene la persona che loro le chiede.

Quindi ne avviene che uno può procurarsi le fedi di nascita di un'altra persona, unirle alla petizione, e mandarle alle Camere.

In quanto al secondo alinea col quale si prescrive che la firma del petente sia legalizzata dal sindaco del comune a cui appartiene, io osservo che tal condizione, se da un canto sarebbe atta a provar l'identità della persona, non sarebbe dall'altro bastevole per accertare la maggior età; vale a dire, il sindaco potrebbe in tal guisa certificare che la persona la quale ha apposta la sua firma alla petizione, realmente esiste, ma non proverebbe che la petizione fosse fatta da un maggiore d'età.

Mi pare adunque di aver provato che gli accennati alinea del primo articolo sono entrambi viziosi, e perciò proporrei di rimandar l'intero articolo alla Commissione affinché sia da essa emendato.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHENAL. La nécessité d'une loi est tellement sentie dans la question qui nous préoccupe, que dans le cas où un citoyen voudrait adresser à la Chambre une pétition contre le Ministère, il ne pourrait trouver un employé qui voulût la signer. Or qu'arriverait-il alors? Il arriverait que sans une pénalité contre le fonctionnaire, pénalité que seuls nous n'avons pas le droit de faire, nous n'arriverions à aucun résultat.

Par conséquent dès l'instant que nous voulons donner de la force à la question qui nous occupe, il est de toute rigueur de recourir à d'autres moyens que ceux proposés.

Différemment, nous ne ferons qu'un règlement infructueux, qui n'aura aucune signification.

Pourquoi entraver le droit de pétition de mille obstacles? Ce droit doit être sacré et ce serait le paralyser que de le mettre à la discrétion des fonctionnaires de l'autorité civile.

Par conséquent je demande qu'une loi soit présentée à cet égard et que l'on renvoie à la Commission le projet qui nous préoccupe, à l'effet d'en obtenir un autre plus rationnel.

TORRELLI, relatore. Torno a richiamare alla memoria della Camera le ragioni che l'hanno mossa ad incaricare la Commissione di fare un nuovo regolamento, e di presentare questo progetto. Si fu precisamente per porre termine all'abuso invalso di mandare petizioni a nome di terzi.

La Commissione non mancò di prendere a serio esame anche il caso d'identità della persona, cioè il modo di constatarla. Ma per questo conveniva appunto circondare questo di-

ritto di tali formalità che offrivano troppa difficoltà, per cui si correva pericolo di andare da un eccesso all'altro. La Commissione quindi si attenne al disposto dello Statuto, per quanto si tratta di esigere prova legale, e quella che riguarda l'età la volle ritenere sufficiente anche rapporto all'identità della persona, ed a più forte ragione la prova somministrata cogli altri due modi indicati. Volendo far altrimenti, e chiedere certificati regolari tanto per l'età che identità, si veniva in effetto ad incagliare di troppo il diritto di petizione, e, come ripeto, dalla eccessiva larghezza nell'ammettere tutto, si passava all'eccessiva durezza, e questo la Camera non può certo volerlo.

Io non mi fermerò ora a combattere tutte le teorie poste innanzi dal deputato Iosti. Appunto perchè il diritto di petizione è sacro, deve essere protetto in modo che non venga reso illusorio. Attualmente noi non possiamo dire altrimenti, sia per gli abusi invalsi, sia perchè generalmente le ragionevoli petizioni sono soffocate sotto l'innumerabile numero che l'abuso ci porta.

Il progetto della Commissione pertanto, nel mentre tende a riparare a questo danno, ha per ultimo scopo di rimettere anche nell'estimazione de' cittadini l'uso di questo diritto, ora pur troppo poco meno che illusorio.

IOSTI. Due parole per un fatto personale.

Quando io ho detto che chiunque sappia scrivere o parlare ha il diritto di petizione, ho inteso del diritto naturale, non del diritto legale.

So anch'io che lo Statuto riconosce esplicitamente l'uso di questo diritto nei maggiorenni, ma non vietandolo ai minorenni, lascia a noi la facoltà di acconsentirli anche in questi; e niuno c'impedisce di ascoltare anche la voce di un ragazzo se reclama per un'ingiustizia.

MOLLARD. Ayant formulé un amendement par écrit, je demande à la Chambre la permission de lui en donner lecture. M. le président a supposé que je voulais revenir sur la décision de la Chambre; quant à moi, je n'entends en aucune manière revenir sur la décision déjà prise.

Si j'ai dit que mon amendement pouvait être voté par mode d'un ordre du jour, c'est que j'ai pensé que celui-ci serait aussi obligatoire qu'un règlement, car se serait moins qu'un changement de mots; et je ne tiens pas plus à l'un qu'à l'autre, je propose donc un amendement ainsi conçu:

« La Chambre, sans préjudice de toute preuve légale pour constater l'âge et l'identité du pétitionnaire, déclare qu'elle regardera comme preuve suffisante sous ce rapport l'attestation mise au bas de la pétition par toute autorité de l'ordre judiciaire ou administratif, ou par un membre des deux Chambres. »

De cette manière, je crois que l'on satisfait à toutes les exigences. Je ne crois pas devoir déclarer d'une manière plus spéciale la preuve légale parce qu'elle s'y trouve comprise implicitement.

Maintenant, si je n'accepte pas l'amendement de la Commission c'est que dans l'article premier il est dit que la pétition doit être accompagnée de l'extrait de naissance du pétitionnaire; or je ne l'accepte pas parce que cette formalité exige des dépenses de la part du pétitionnaire, et gêne en conséquence la liberté d'adresser des pétitions à la Chambre.

L'honorable rapporteur de la Commission prétend que c'était là la seule preuve légale qui put constater la majorité du pétitionnaire. Quant à moi je déclare que j'en trouve d'autres, par exemple, la sommaire apprise, la preuve prouvée, c'est-à-dire celle qui résulte de la qualité des personnes,

avocats, procureurs, notaires, juges, prêtres, et tant d'autres.

Maintenant, si je n'accepte pas l'article second c'est qu'il demande que la pétition soit légalisée par la signature du syndic. Mais si le syndic se trouvait absent ou qu'il refusât sa signature, à qui devrait recourir le pétitionnaire? Il faut donc alors un autre moyen pour le remplacer; or ce moyen je le trouve dans l'autorité judiciaire ou administrative. Quant à l'article 3, il est également contenu dans mon amendement. Voilà pourquoi j'insiste sur son adoption.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mollard è appoggiato.

(È appoggiato.)

BALBO. Mi pare che la redazione proposta dall'onorevole Mollard contenga all'incirca tutto quello che era nell'articolo proposto dalla Commissione, e perciò io non vi faccio alcuna opposizione, limitandomi ad osservare che parmi sia meglio invece di dire: *la Chambre sans préjudice*, il che sembra più proprio d'un ordine del giorno che d'una legge, accettare le prime parole del progetto, e dire: *la Commissione delle petizioni accetterà come prova*, ecc.

MOLLARD. J'accepte la proposition de l'honorable monsieur Balbo.

RAVINA. Per giudicare opportunamente del merito d'una legge, il miglior modo parmi sia quello di esaminare quali sarebbero le conseguenze che da questa legge medesima possono derivare. Ora vediamo quali possono essere le conseguenze dell'emendamento proposto dall'onorevole Mollard.

Egli comincia a dire: *senza pregiudizio della prova legale*; ma io osservo che se esiste al mondo, se c'è una prova vera ed irrecusabile, è certamente la prova legale, e se questa prova è la più irrecusabile non so perchè qui se ne voglia far menzione solo per incidente o quasi per aggiunta.

Ma di questo io non accennerò che di volo. Vediamo più addentro lo spirito di questo emendamento. Secondo esso sarà il sindaco, sarà qualunque dei consiglieri del comune, sarà il giudice di mandamento, sarà il segretario, il percettore, il tesoriere, l'insinuatore, sarà l'intendente generale, sarà chi so io, che dovrà constatare l'età di quell'individuo che sarà forse nato a trenta e più miglia di distanza dal luogo del domicilio di questi impiegati. Ma la Commissione delle petizioni ignora quale sia la firma di quell'impiegato, e potrebbe un'attestazione portare la firma di un impiegato senza essere la sua; per esempio, si presenterà una supplica firmata dall'intendente, ma noi ignoriamo l'autenticità di questa firma, e bisognerebbe che la firma di tutti quegli impiegati fosse vidimata, autenticata, o, come dicesi generalmente, legalizzata da un'autorità che noi conosciamo, altrimenti essa è di nessuna forza. Osservo poi che il diritto di petizione è incontestabilmente tale, che vuole essere considerato sotto un aspetto favorevole; e perciò non bisogna mettersi in capo di frapporti ostacoli, i quali non abbiano un fondamento ragionevole. Io dico che il più bel testimonio dell'età di colui che domanda una cosa qualunque è il contenuto stesso della petizione. (*Susurro*) Vediamo un po' quali sono le materie che generalmente si espongono nelle petizioni. Sonvi moltissime petizioni di interesse generale; si prega la Camera di sancire una legge su tale o tal altro oggetto, si denunciano degli abusi che esistono, e simili. In tutte queste cose quando vediamo che la petizione contiene veramente ragioni che devono essere apprezzate, venisse quella supplica anche dal Gran Kan dei Tartari (*ilarità*) io l'accetto, e l'accetterebbe anche senza dubbio la Camera.

Ora, dato il caso che una petizione fosse contraria al sindaco stesso, certamente non si otterrà dal petente la firma di questo funzionario, nè il petente potrà avere la fede di nascita, perchè il parroco generalmente è molto legato col sindaco. Dunque nè il parroco, nè il sindaco, nè alcun altro consigliere, nè l'impiegato del comune vorranno prestare la loro opera perchè questa petizione sia presentata al Parlamento, perchè essi formano una sola camarilla; così pure se la petizione sarà contro sacerdoti, come pur troppo ne vengono, non sarà certo il parroco che spedirà la fede di nascita. Dunque io credo che in questo caso bisogna lasciare all'arbitrio della Commissione il decidere la questione e il deliberare che tutte le volte che le risulterà che la petizione è fatta da uomo assennato, da uomo che abbia l'uso della ragione, la riferisca alla Camera senza riguardo all'età, perchè altre volte sono migliori quelle presentate da giovani che quelle di uomini provetti.

Si dovrebbero forse rifiutare petizioni presentate da uomini come Cesare, Pompeo o Condè che erano giovani e comandavano eserciti, per accettare quelle di un soldato ignorante e stupido, perchè ha l'età di 60 anni?

Io ripeto adunque che tutte le volte che risulterà dal contenuto della petizione che essa è ragionevole, la Commissione la presenterà alla Camera, e tutte le volte che risulterà contenere soltanto cose irrilevanti, o sciocche, o maligne, e che d'altronde non si sa chi sia il petente; allora questi si considererà come un fanciullo non giunto ancora all'uso della ragione; perocchè la natura non ha fissata un'età per l'uso della ragione; e vi sono degli uomini irragionevoli anche colla barba grigia. (*ilarità*)

Aristotele ha definito l'uomo un animale ragionevole, ma io credo più giusta la definizione di Platone che lo ha detto un animale bipede senza piume (*ilarità generale*), e veramente vi sono molti che non sono ragionevoli a qualunque età pervengano. Dunque io sostengo che si debba in questo articolo evitare ogni e qualunque obbligo di dare una positiva e determinata prova, il quale obbligo verrebbe a restringere sicuramente il diritto di petizione, ed in moltissimi casi potrebbe riuscire nocivo.

Per questi motivi rigetto l'emendamento del deputato Mollard.

MOLLARD. Tout ce qui vient d'être dit par l'honorable M. Ravina me paraît contraire à ce qui a été arrêté par la Chambre. Si l'on admettait le principe que l'on doit recevoir toutes les pétitions, quelles qu'elles soient, on sortirait complètement des termes de la Constitution qui exige que le pétitionnaire doit avoir atteint l'âge de majorité.

Revenant donc à ce qui a été déterminé par la Chambre de faire un règlement sur ce point spécial, je répons aux observations que l'honorable préopinant a émises sur le fond de la question. Il nous a dit que l'on ne doit pas même se servir de ces expressions: *preuves légales*. Je l'ai cru d'abord comme lui, et si je m'en suis servi, je l'ai fait pour satisfaire en quelque sorte aux exigences du rapporteur de la Commission et de M. le comte Franchi qui ont demandé que l'on admit les preuves légales. Voilà le motif pour lequel je me suis servi de ces expressions, mais d'une manière transitoire et par simple énonciation.

En outre, l'honorable M. Ravina n'a pas pris garde que je n'ai pas désigné tous les fonctionnaires publics; je n'ai au contraire désigné que l'autorité judiciaire et administrative. Ce sont les autorités qui ont un sceau, un cachet qui peut offrir à la Chambre une suffisante garantie. Je crois donc que l'amendement que j'ai proposé répond à toutes les exigences.

RAVINA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Iosti.

RAVINA. Siccome intendo di rispondere alle ultime parole dell'onorevole signor deputato Mollard, non avendo che poche parole a dire, mi pare più opportuno rispondere subito senza dilazione. (*ilarità*) Egli dice che un impiegato dell'ordine giudiziario ed amministrativo non si arrischerà di commettere un delitto di falso, attestando ciò che non è; ma la mia difficoltà principale è che noi ignoriamo la firma di questo impiegato, e che se un impiegato mette la firma di un intendente o di qualunque autorità dell'ordine giudiziario od amministrativo, noi non sappiamo se sia quella la firma dell'intendente o quella del postulante.

Questa è la mia difficoltà, ed a questa non ha risposto il signor Mollard, e perciò insisto nelle mie opposizioni.

IOSTI. Quanto più mi faccio a riflettere su tutti gli emendamenti proposti e proponendi, sempre più mi persuado dell'assoluta impossibilità di non accrescere gli inconvenienti, volendo evitarli.

Se vi è modo di riparare agli inconvenienti che succedono nell'esercizio del diritto di petizione, non è sicuramente con leggi preventive, e molto meno con regolamenti della Camera, i quali io tengo non siano obbligatori per il pubblico, ma si bene con leggi repressive contro quelli che ne abusano. Dalla nostra discussione emergerà forse il bisogno di fare questa legge. Proponetela e si discuta, e si voti secondo tutte le forme. Io credo che noi non combineremo mai un modo di regolare questo esercizio, senza intaccare lo spirito dello Statuto od il diritto di petizione; che quindi ad ogni modo bisogna accettare gli inconvenienti che questo diritto apporta, e tutt'al più bisogna restringerci a quello che ci è concesso naturalmente, cioè al diritto di verificare se chi ha presentata una petizione abbia o no l'età richiesta dallo Statuto.

BROFFERIO. Parlo contro l'emendamento Mollard, contro l'emendamento Mantelli, contro l'emendamento Mellana, contro l'articolo primo, e contro qualunque altro articolo, emendamento o sotto-emendamento che si possa presentare.

Principalissimo diritto del popolo è questo, o signori, di potersi rivolgere liberamente a' suoi rappresentanti; tolto, o scemato, o incagliato questo diritto, voi togliete, voi scemate, voi incagliate le franchigie costituzionali.

Pur troppo che questa prerogativa è poco men che una delusione! Pur troppo! Di tante centinaia di petizioni che la Camera ha trasmesse al Ministero, io vorrei sapere quale sia stato il successo. Quale? Chiedetelo ai portafogli ministeriali, e troverete vuote parole, vane promesse e sterili aspettative.

Volete voi impiegarvi efficacemente a beneficio del popolo? Fate che il diritto di petizione sia più che una vana lusinga, provvedete a dargli fondamento, a convertirlo in realtà; e non vi adoperate a distruggere una reliquia di popolare diritto che è già poco meno che distrutta.

Voi volete stabilire in massima, che ogni supplicante è minore, a meno che provi di essere maggiore; ed io sostengo che ogni supplicante vuolsi considerare maggiore, a meno che sia provato il contrario.

Voi volete sentenziare, che ognuno che supplica mente il proprio nome e la propria condizione, quando con legali documenti non si dimostri leale e veritiero: ed io affermo che egli ha diritto di essere creduto onesto e sincero sino a che per manifesta testimonianza non sia dichiarato il contrario.

Questa mia opinione si fonda sopra un inconcusso principio

di giurisprudenza, il quale vuole che l'uomo non sia mai riputato malvagio e fraudolento quando tale non sia chiarito con ineluttabili argomenti. E voi, sconvolgendo ogni principio di legalità, volete prescrivere che l'uomo abbia a supporre pravo e malefico sino a che non abbia fatto contraria testimonianza.

Eh! buon Dio, abbiate rispetto, voi che siete legislatori, dei principii eterni del comune diritto.

Vi ho provato essere illegali i provvedimenti vostri, ora vi proverò che sono superflui.

Le petizioni alla Camera, o chiedono leggi di pubblica utilità, o disposizione di privato interesse.

Se di pubblica autorità noi guardiamo alla cosa che si vuole, non alla persona che chiede. Da qualunque parte ci venga un utile consiglio è dover nostro di abbracciarlo.

Se di privato interesse, vuoi premettere che noi non possiamo in nessun caso, per l'indole stessa dei nostri decreti, far documento al diritto dei terzi, e vuoi aggiungere che è incarico dei ministri di assumere informazioni sulla verità delle cose e delle persone prima di provvedere sui trasmessi ricorsi.

Temesi per avventura di soprusi, di falsità di nomi supposti? E perchè, o signori, prescrive il regolamento che all'aprire di ogni seduta si legga dalla ringhiera in modo compendioso le suppliche di ciascun giorno? Perchè sia ognuno avvertito per mezzo della stampa ufficiale della persona che supplica e della cosa che si chiede, onde si abbia campo prima della definitiva relazione di supplicare in senso contrario, di protestare, di illuminare la Camera sulla vera condizione delle cose.

Che altro desiderate di più? Tutte queste precauzioni non vi bastano; e volete che i ricorrenti passino sottomissione ai sindaci, ai giudici, ai parroci prima di arrivare sino a voi? Eh via, non vi fate un tribunale di inquisitori, voi che avete missione di parlare pel popolo, di difendere i nazionali diritti. Pensateci, o signori. Voi dite di voler fare un interno regolamento, e intanto fate una legge che ripugna allo Statuto, e mette inciampo alle franchigie dei cittadini. Pensateci!

È egli vero che si abusi del diritto di petizione, che sorgano inconvenienti, che nascano eccessi? Quando tutto questo fosse vero, io direi pur sempre: meglio tollerare qualche abuso per sostenere la libertà, che sacrificare la libertà per correggere qualche abuso.

Non poniamo la mano, o signori, nelle franchigie dello Statuto e nei diritti del popolo; rispettiamo questo inviolabile palladio; e non sia vero che noi un giorno chiedenti l'assemblea costituente per allargare lo Statuto, non abbiamo ora ribrezzo di restringerlo e di mutarlo.

MOLLARD. Je demande la parole.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io non posso accordare la parola al signor Mollard senza che la Camera lo permetta.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque leggo l'emendamento del signor Mollard.

MOLLARD. Je demande la parole pour faire observer à la Chambre qu'elle va se trouver en contradiction flagrante, si elle adopte la proposition de M. le député Brofferio.

La Chambre a admis, et nous suivons incontestablement cette règle, que l'on ne réfère jamais les pétitions anonymes.

Maintenant, comme membre de la Commission des pétitions, je puis attester qu'il se présente une foule de pétitions

qui portent des noms inconnus ou supposés, des noms qui ne s'appliquent à aucune personne connue; et je soutiens que ces pétitions sont semblables aux pétitions anonymes, et qu'elles sont peut-être pires; qu'ainsi il y aurait une inconséquence manifeste à les référer, et cette inconséquence s'aggraverait encore jusqu'à compromettre la dignité de la Chambre qui a nommé une Commission spéciale pour corriger cet abus, si l'on venait à admettre la proposition Brofferio.

BROFFERIO. All'onorevole deputato Mollard dirò che non è supplica anonima quella che porta un nome, fosse anche un nome falso.

Soggiungerò poi che quando una supplica è firmata, noi dobbiamo credere che la firma è veritiera, a meno che consti del contrario, perchè la legge non suppone mai nè falsità, nè delitti.

Per queste ragioni persisto nell'opinione da me enunciata.

D'AVIERNOZ. Le Statut consacre formellement le droit de pétition, et il n'y a pas de doute à cet égard; mais ce droit se trouve par la lettre même du Statut restreint à *ceux qui sont les plus âgés*.

Il est donc nécessaire que l'âge du pétitionnaire soit constaté, ainsi que son existence.

L'honorable M. Brofferio dit que l'on doit accueillir toutes les pétitions qui ne sont pas anonymes. Mais il faut aussi qu'elles portent la signature d'une personne existante au moment où la pétition a été présentée.

Or, pour prouver que cette personne a atteint l'âge de majorité, pour prouver qu'elle existe en réalité, je ne vois d'autre moyen que celui qui a été proposé par M. le député Mollard. Seulement je voudrais qu'on ajoutât aux diverses classes de personnes qu'il a indiquées quelques autres classes.

Le colonel d'un régiment, par exemple, doit connaître l'âge de ses subordonnés.

Une pétition, dont la signature serait constatée par une personne appartenant au corps ecclésiastique, devrait aussi être reçue par la Chambre, car le corps ecclésiastique est également une autorité. Quant aux autres pétitionnaires, ils rentrent dans la catégorie ordinaire indiquée par l'honorable M. Mollard.

Par conséquent, j'accepte l'amendement de M. Mollard, en y ajoutant à l'autorité judiciaire et administrative, l'autorité ecclésiastique et militaire.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo proposto dal deputato Mollard, con l'aggiunta del generale D'Aviernoz, che sarebbe in questi termini:

« La Commissione delle petizioni, oltre alla prova legale della maggior età e dell'identità dei postulanti, terrà per sufficiente a questo riguardo l'attestazione apposta a piedi di una petizione da qualunque autorità dell'ordine giudiziario, amministrativo, *militare od ecclesiastico*, oppure da un membro delle due Camere. »

Domanderò anzitutto se tale emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

BROFFERIO. Domando la parola.

Debbo osservare che vuoi porre ai voti prima la mia proposta come di tutte la più ampia. Io chiedo che sia soppresso l'articolo primo.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta di soppressione è appoggiata.

(È appoggiata.)

MANTELLI. Dopo viene il mio emendamento che è pure più ampio di quello del deputato Mollard.

BALBO. Domando la parola per parlare contro questa proposizione.

Io son ben lungi dal voler disconoscere che il diritto di petizione sia uno de' più importanti fra quelli che lo Statuto accorda ai cittadini, ma mi sia tuttavia permesso il fare a questo proposito una semplice osservazione.

Più i diritti sono importanti, più l'uso di questi è importante, e più adunque è necessario provvedere a che non si incontrino gli abusi.

Se noi lasciamo continuare e non poniamo un freno all'abuso delle petizioni che ebbe luogo fin ora, si annulla compiutamente l'importanza del diritto di petizione.

Colla quantità di petizioni che si hanno, è chiaro che la Camera non basta all'esame di tutte. I nove decimi delle petizioni presentate sono assolutamente inutili. (*Oh! oh!*) Credo di non aver detto troppo col dire inutili. . .

Voci a destra. No! no!

BALBO. . . dirò anzi che la maggior parte di esse sono assurde, e non entrano assolutamente nella competenza della Camera.

Colla maggior parte di queste petizioni si chiedono impieghi, pensioni, sussidi, ed esse sono indirizzate alla Camera, mentre dovrebbero essere dirette al potere esecutivo.

Ora, se noi imponiamo alla Commissione delle petizioni l'obbligo di riferire su tutte queste petizioni, se non le concediamo il diritto di passar oltre sulle medesime, è cosa evidente che la Camera non avrà mai il tempo di esaminarle a dovere.

Questo è chiaro, anzi, oso dire, è nella convinzione di tutti i membri della Commissione delle petizioni, di tutti coloro che si sono occupati delle medesime.

Se la Camera non provvede a quest'abuso, non sarà possibile che il diritto di petizione sia rispettato. Non vi è altro modo di far rispettare questo diritto che il distinguere bene tra le petizioni vere e quelle di competenza della Camera, da quelle che non sono né vere, né di sua competenza. I due articoli proposti dalla Commissione per mandato speciale, specifico, determinato, determinatissimo della Camera, provvedono al primo caso, vale a dire, a ciò che le petizioni siano vere, ed al secondo a ciò che esse siano di competenza della Camera. Se essa non vuole accettare il lavoro della Commissione, ne faccia un altro nel senso che stimerà, ma lo scartare assolutamente dopo la decisione della Camera, aderendo al parere del signor Brofferio, qualunque specie di restrizione, e dirò meglio, d'ordinamento all'esercizio di questo diritto, credo che sia primieramente contro la decisione della Camera ed in secondo luogo contro il diritto di petizione.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

BROFFERIO. Rappresentava l'onorevole deputato Balbo, che appunto per essere il diritto di petizione molto importante, vuolsi vegliare con molta attenzione contro gli abusi.

Io rispondo che l'importanza di questo diritto deriva appunto dalla facoltà a tutti fatta di rivolgersi alla Camera; ponete incagli all'esercizio di questa facoltà, mettete condizioni, ordinate sottomissioni, e l'importanza è svanita.

Si oppone che noi facciamo torto a noi stessi permettendo che assurdi ricorsi ci siano indiritti; io replico che dobbiamo ascoltare piuttosto cento suppliche assurde, che impedire che una supplica buona ed utile e salutare ci possa pervenire.

Ve ne sono delle ingiuriose? Ve ne sono delle immorali? Io consentirò che la Commissione abbia la facoltà di riferirle con qualche reticenza, anche di eliminarle, se occorre, ma

non consentirò mai che sia con onerose condizioni preclusa la libertà di ricorso.

In altri detti: si modifichi, se si vuole, il sistema di riferire, ma non si tocchi il diritto di ricorrere.

VALERIO L. Io ho in questo Parlamento preso sempre altamente la difesa del diritto di petizione; io lo considero come uno dei più sacri diritti, ma appunto perchè è un sacro ed importante diritto, io voglio che sia un diritto reale.

Quando una petizione è firmata da un nome falso, non è più una petizione, è un delitto. Il cittadino il quale vuol parlare alla nazione, mostri la sua faccia, dica francamente il suo nome, e sarà ascoltato; i rappresentanti del popolo se ne occuperanno e daranno a quella petizione il peso che si merita.

L'onorevole deputato Brofferio ha osservato con ragione che per il passato le decisioni che prese la Camera sulle petizioni andarono fallite; anch'io deploro questo fatto, e quando verranno tempi più normali proporrò delle deliberazioni le quali, se saranno adottate, come spero, condurranno i signori ministri a dover rendere ragione al Parlamento delle petizioni che loro furono rinviate. Ma se questo ebbe luogo pel passato, è egli vero che se ne debbano incolpare sempre i ministri, o non forse anche in parte la Camera stessa, e quei cittadini che del diritto abusarono mandando al Parlamento nazionale petizioni di tal natura, da tor loro ogni considerazione e stima? Io fui presidente del Comitato delle petizioni in due Sessioni legislative, e so dire che più di 150 di quelle petizioni che vennero nelle mie mani erano veri libelli infamanti, evidentemente firmati da nomi supposti; se voi non avete avuto lo scandalo di udir riferiti questi libelli infamanti, lo dovete a quel sentimento di moralità e di onore, che malgrado la divisione dei partiti, regolò sempre la vostra Commissione delle petizioni da qualunque lato della Camera fosse scelta; non è però men vero che alcune di queste petizioni contenevano ingiurie, e contro deputati, e contro onorevolissimi cittadini, e contro province onorande della nostra santa patria, e contro Italia intera. Ora, dico io, dovremo noi permettere che la tribuna nazionale, donde debbono essere difese la moralità, la libertà, l'onore di tutti, si faccia strumento di calunnie e di ignobili contumelie? No certo: e quando voi avrete convenientemente, secondo ve ne incumbe il dovere, regolato questo diritto di petizione, esso sarà più rispettato; le nostre decisioni avranno maggior peso; ed i signori ministri sentiranno allora l'obbligazione di dar loro maggior considerazione.

Fu detto che la Commissione delle petizioni potrebbe annullare le petizioni, dalle quali consti che esse non sono realmente firmate: ma voi non ignorate che le Commissioni sono l'espressione della maggioranza da cui sono scelte, e l'impero della maggioranza è cosa da temersi grandemente.

Se voi accettate questa giurisprudenza, invece di tutelare il diritto di petizione, voi lo rendete una cosa la quale dipenderà dal capriccio delle maggiorità; voi soffocherete la voce a quelle opinioni le quali siedono nella minoranza del paese. Io invece, difendendo l'articolo proposto dalla Commissione che voi avete nominata, dichiaro che mediante quell'articolo il diritto di petizione rimane più forte, più reale che non lo sarebbe se voi lo lasciaste all'arbitrio della Commissione.

Che cosa si richiede finalmente in quell'articolo contro il quale si è tanto combattuto quasi minacciasse la libertà del paese? In esso si domanda che la petizione sia, o presentata da un deputato, od accompagnata dalla fede di nascita del petente, o ne sia constatata la sincerità della firma e l'identità della persona da un magistrato municipale; e notate che

per ciò non è necessaria veruna spesa, nè è tampoco richiesto che il magistrato municipale conosca il contenuto della petizione.

Potrebbero quelle prescrizioni essere più facili e meno incagliatrici?

Qual havvi cittadino il quale abbia una degna parola da dire al Parlamento nazionale, che non trovi un deputato che presenti la sua petizione? Qual havvi cittadino il quale abbia un degnò richiamo da portare, che non possa avere la firma delle autorità locali?

Ed è da notarsi che queste autorità locali sono figlie dell'elezione popolare, poichè la Dio mercè sono iti per sempre i tempi in cui esse erano emanazione della polizia: i nostri sindaci e consiglieri municipali, di cui si chiede la firma affinchè una petizione possa essere presentata al Parlamento, sono figli dell'elezione del popolo; e quindi quando voi richiedete una firma ad uno di questi magistrati municipali, ad uno di questi magistrati popolari, voi non indebolite menomamente il diritto di petizione, voi anzi lo sancite.

Io mi riassumo, dicendo che la proposta della Commissione è stata fatta appunto per rendere reale il diritto di petizione, il quale fu pel passato poco meno che una derisione.

Togliendo la via agli abusi, facendo sì che esso non possa più essere uno stromento al calunniatore mascherato, voi lo rendete più forte, più santo, voi lo collocate a quel grado di riverenza che giustamente gli si addice; ed io porto fiducia che d'ora in poi le ammonizioni che emaneranno dal diritto di petizione saranno più sentite e venerate, come meritano di essere. *(Applausi)*

PRESIDENTE. Fu più volte chiesta la chiusura.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la soppressione proposta dal signor deputato Brofferio.

PALLIERI. Chiedo la parola per l'ordine della votazione. Non si può assolutamente porre ai voti la soppressione di un progetto; si pone ai voti la soppressione di una disposizione legislativa; ma la soppressione di un progetto risulta dalla non adozione; quindi si deve mettere ai voti l'adozione.

PRESIDENTE. I precedenti della Camera sono contrarii; più volte si è posto ai voti la soppressione.

Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 1.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la proposta del signor Mantelli, la quale è la più ampia; stabilisce cioè invece che nell'alinea 1^o si dica che la petizione sia accompagnata da *prove sufficienti della maggioranza del postulante.*

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor Mollard, così concepito:

« La Commissione delle petizioni, oltre alle prove legali della maggioranza del postulante, terrà sufficiente a questo riguardo l'attestazione apposta a' piedi della petizione di qualunque autorità dell'ordine giudiziario, amministrativo, militare, o ecclesiastico, o di uno dei membri delle due Camere. »

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Franchi che consiste nel dire: « che la petizione sia accompagnata dalle prove legali della maggiore età del postulante. »

Quelli che lo approvano sorgano.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo tal quale è stato proposto dalla Commissione.

BERTOLINI. Domando la parola.

Io ho fatto una proposta sospensiva, quella cioè di inviare l'articolo alla Commissione affinchè provveda nel senso da me accennato ad alcuni inconvenienti ai quali il signor Torelli non ha risposto.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta del deputato Bertolini.

TORRELLI, relatore. Domando la parola contro questa proposta.

PRESIDENTE. Scusi, non si può più rientrare nella discussione.

Pongo ai voti il rinvio dell'articolo alla Commissione.

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione.

SULIS. L'articolo è diviso in tre alinea; io aveva proposto la soppressione del primo.

Voci. La divisione.

PRESIDENTE. Si voterà dunque per divisione.

Metto ai voti il primo alinea:

« La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 87 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera qualora non intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

« 1^o Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il secondo paragrafo:

« 2^o Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del comune ove il postulante dimora. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti il terzo:

« 3^o Che la petizione sia presentata alla Camera da un deputato. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta Mellana a questo alinea, che è così concepita:

« Salvo pur sempre al petizionario di valersi di altre prove legali, ove lo credesse. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Viene ora l'ultimo alinea:

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni non verranno riferite alla Camera. »

Il signor Martinet propone a quest'alinea l'emendamento seguente:

« Le petizioni che, esaminate dalla stessa Commissione, saranno da lei ravvisate non adempiere ad alcuna di queste condizioni, faranno l'oggetto di una speciale relazione alla Camera, la quale deciderà se debbano essere o no riferite. »

MARTINET. Cet amendement n'a d'autre effet que celui d'obliger les pétitionnaires à remplir les conditions requises. Je me suis fondé en cela sur les observations qui ont été faites tout à l'heure par l'honorable monsieur Bunico, qui disait qu'il ne fallait pas laisser à l'arbitre de la Commission une décision à cet égard. Je crois que la Commission elle-même sera bien aise de s'en rapporter à la Chambre à ce sujet.

JACQUIER. Je désire faire mieux comprendre à la Chambre l'intention de monsieur Martinet.

L'honorable monsieur Martinet propose que les pétitions

qui arriveront à la Commission sans être revêtues des conditions prescrites par la loi, ne soient pas rapportées à la Chambre relativement à l'objet qu'elles demandent, mais que l'on fasse seulement connaître d'une manière sommaire que tels ou tels individus qui les ont signées n'ont pas rempli les formalités requises. Le but de la proposition de l'honorable préopinant est de faire connaître par là aux pétitionnaires que leurs demandes ne sont pas perdues, attendu que cela peut très-bien arriver; il peut très-bien arriver que les pétitions et les certificats se perdent; mais que la Commission n'a pas pu autoriser le rapport à la Chambre, parce que ces pétitions ne renfermaient pas les conditions nécessaires. Voilà, je crois, quel est le but de la proposition de monsieur le député Martinet; elle me semble fort rationnelle et pour moi je l'appuie avec empressement.

TORRELLI, relatore. Io non posso accettare le spiegazioni date dagli onorevoli deputati Martinet e Jacquier. La Commissione ha inteso che quelle petizioni le quali non adempiano a queste condizioni non si debbano riferire alla Camera. Ma se taluna fra le petizioni presentate, che pure non adempiano a queste condizioni, contiene qualche cosa che possa essere utile, allora nulla osta che uno dei deputati, e precisamente anche qualche membro della Commissione, la presenti ei stesso alla Camera come è portato dal nuovo progetto.

Del resto osservo che le spiegazioni in senso contrario paralizzerebbero in gran parte gli effetti voluti della legge, e perciò io non le potrei accettare.

JACQUIER. Ce que j'ai eu l'honneur de dire n'a pas été bien compris par le rapporteur de la Commission. Lorsque une pétition sera arrivée à la Chambre, et qu'elle ne sera pas munie des conditions nécessaires pour faire constater la capacité du pétitionnaire, la Commission pourra-t-elle savoir si vraiment le pétitionnaire ne réunit pas ces qualités? Elle n'en saura rien. La pétition sera donc placée au tamis de l'oubli, et il n'y aura plus moyen de savoir ce qu'elle est devenue. C'est donc pour remédier à cet inconvénient qu'il doit être dit à la Chambre que telle pétition n'a pas pu être rapportée parce qu'elle ne contenait pas les conditions voulues.

MARTINET. Pour qu'il soit plus clair, je proposerais de joindre à mon amendement ces mots:

« Sul solo punto dell'età del postulante e dell'identità della firma. »

PRESIDENTE. Rileggerò la proposta del deputato Martinet coll'ultima aggiunta:

« Le petizioni che, esaminate dalla stessa Commissione, saranno da lei ravvisate non adempiere ad alcuna di queste condizioni, faranno, sul solo punto dell'età del postulante, l'oggetto di una speciale relazione alla Camera e dell'identità della firma, la quale deciderà se debbano essere o no riferite. »

LANZA. Mi pare che non si possa negare a nessuno dei postulanti questa soddisfazione di saper il motivo pel quale le loro petizioni non furono riferite alla Camera, diversamente staranno sempre attendendone la relazione, o le crederanno perdute.

Io credo che l'idea del deputato Martinet sia giusta, ma non esatta la redazione, perchè mi pare che si possa, secondo la medesima, fare una discussione sulle petizioni circa l'età o l'identità della firma quando fossero riferite alla Camera.

Ed io penso invece che l'intenzione del deputato Martinet non sia questa, ma che egli intenda che si accenni semplice-

mente non essersi riferito tali petizioni perchè non constasse dell'età legale e della veracità del nome.

Così sapranno dalla *Gazzetta Ufficiale* i singoli postulanti per qual motivo le loro petizioni non siano state riferite per disteso. In questo senso la redazione del deputato Martinet è accettabile, dovendo noi dare una spiegazione ai petizionari. Per conseguenza io spero che la Camera vorrà adottare quell'emendamento modificandone alquanto le espressioni.

TORRELLI, relatore. Quando non si tratti che di un emendamento tendente a stabilire che si indichi il nome del petente ed il numero della petizione che non può venire riferita, la Commissione non ha veruna difficoltà di aderirvi; perchè in tal guisa si renderebbe avvertito il petente che debbe adempiere le condizioni che dalla legge si richiedono per l'esercizio di questo diritto.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi propone quest'emendamento:

« La Commissione indicherà alla Camera il numero ed il nome delle petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, e che perciò non possono essere riferite. »

PESCATORE. Io vorrei interpellare il relatore della Commissione se siasi occupato di esaminare una difficoltà pregiudiziale che può insorgere a questo proposito.

Quando si stabilisce che una petizione, la quale non sia munita di alcune determinate condizioni, non debba essere riferita alla Camera, si determina che quindi innanzi il diritto di petizione non può esercitarsi salvochè mediante l'adempimento delle condizioni medesime.

Ora io osservo primieramente che una legge, la quale prescrive condizioni che per l'addietro non erano stabilite, onde un cittadino possa esercitare il diritto di petizione, tal legge, dico, debb'essere notificata ai cittadini tutti nella stessa guisa in cui viene ad essi notificata qualsiasi legge, qualsiasi regola che li assoggetta ad un'obbligazione che prima non era loro imposta, e che deve esser portata a cognizione dei medesimi colla forma ordinaria.

Quest'idea, signori, mi nacque in questo punto in cui si discuteva queste petizioni se si dovessero riferire alla Camera, se i cittadini dovessero essere almeno avvertiti che le loro petizioni non sono riferite perchè mancano delle condizioni prescritte dalla Camera medesima. In questo modo avverrebbe che le petizioni non sarebbero riferite senza colpa de' cittadini, perchè essi non avrebbero adempiuto ad una condizione la cui obbligazione non sarebbe stata neppure ai medesimi notificata. Come fanno, io dico, i cittadini a conoscere le condizioni che ora nel suo interno la Camera prescrive? Questo regolamento non è pubblicato, l'unico mezzo perciò con cui possono i cittadini essere avvertiti di questa nuova condizione si è quello di dichiarare ad uno ad uno dei cittadini che la loro petizione non è riferita perchè manca di questa condizione, allora i cittadini saranno almeno indirettamente avvertiti. Ma questo poi basterà? Basterà perchè la legge nuova che noi facciamo sia obbligatoria? A me non pare. Prescindendo da questo regolamento, a termini dello Statuto i cittadini hanno il diritto di far sì che le loro petizioni sieno riferite alla Camera, perchè se le petizioni non sono riferite alla Camera è lo stesso che dire che i cittadini non hanno il diritto di petizione. Può una sola delle Camere stabilire questa condizione? E se può una Camera stabilire questa condizione, può stabilirla senza promulgarla? Io domando al signor relatore se la Commissione abbia esaminata questa difficoltà.

TORRELLI, relatore. La Commissione ha esaminato anche questa questione. Qui non è d'uopo di promulgare una legge,

perchè è promulgata dallo Statuto; quella è la fonte del diritto che ha il cittadino di petizione, e quello porta pure la condizione dell'età. Non occorre pertanto una nuova legge per questo. La Commissione ha preso per base ciò che stabilisce lo Statuto; gli altri articoli non sono che nuove facilitazioni che la Commissione ha creduto di concedere ai cittadini. Epperò per facilitare l'esercizio di questo diritto non ha ravvisato necessaria una legge. È indubitato che se per la prima petizione che venne portata al Parlamento, la Camera avesse richiesto la prova della maggiore età, nessuno certo avrebbe potuto lagnarsene, come pure se d'allora in poi si fosse sempre richiesta. Nessun cittadino potrà dire che per la ragione che la Camera fu indulgente a questo riguardo abbia perduto il diritto e sia cessato l'obbligo ne' cittadini di prestare questa prova. Ora, che fa la Camera? Essa fa uso del suo diritto, e richiama i cittadini al loro dovere. Del resto la Commissione non ha fatto che allargare la facoltà a beneficio de' cittadini, e per questo non credo occorran altre spiegazioni.

PESCATORE. Queste condizioni che la Camera prescrivebbe, non già contro lo Statuto, ma per l'attuazione del principio dello Statuto medesimo, sono più o meno arbitrarie, cioè apprezzabili ad arbitrio della Camera; ma non sono una conseguenza logica dello Statuto. Se le condizioni prescritte nel progetto non fossero altro che una conseguenza logica necessaria dello Statuto, allora certamente la Camera sarebbe competente, non farebbe che richiamare in osservanza lo Statuto, le determinazioni non avrebbero bisogno di essere promulgate; ma, giova ripeterlo, le condizioni di cui trattiamo sono condizioni arbitrarie.

E per fermo il paragrafo secondo prescrive che la firma sia legalizzata dal sindaco del comune: potrebbe la Camera stabilire che basta la legalizzazione non solo del vice-sindaco ma anche d'un consigliere quando lo Statuto non lo vieta; dunque una determinazione che non deriva dallo Statuto logicamente e necessariamente è una determinazione arbitraria. Il signor Torelli mi direbbe, per esempio, che questa sola Camera basta da sé sola a fare una legge tendente ad attuare il riparto delle pubbliche gravanze in proporzione degli averi dei cittadini, e che qualunque legge avente per iscopo l'attuazione di questo fondamentale principio dello Statuto fosse fatta da questa sola Camera, non avrebbe bisogno nè della sanzione del Senato e della Corona, nè della promulgazione, lo Statuto essendo già promulgato?

Lo Statuto contiene i principii, la legislazione riduce in pratica questi principii medesimi, ma ciò dee fare con leggi, e queste leggi debbono essere approvate da tutti i poteri dello Stato, e promulgate sempre quando contengono disposizioni più o meno arbitrarie, siccome appunto si avvera nelle disposizioni che stiamo discutendo, al che aggiungo che la Camera potrebbe senza dubbio stabilire in modo generico fin d'ora, che quindi innanzi non sarà più presa in considerazione nessuna petizione, salvo la medesima sia accompagnata dalle prove sufficienti della maggiore età. Se la Camera si limitasse a stabilire questa condizione, la medesima essendo già portata dallo Statuto sarebbe competente la sua autorità. Ma si provveda a precisare il modo nel quale esclusivamente si possa dar questa prova, essa eccede i suoi limiti, non potendosi tali particolari determinare se non per legge. I cittadini hanno diritto di petizione quando sieno giunti alla maggiore età. L'esistenza della condizione da cui dipende l'esercizio del loro diritto deve essere giudicata dalla Camera, o da una Commissione, in ciascun singolo caso, talchè se la prova della maggiore età non si verifichi, non si dee riferire la petizione alla Camera, ma si dichiara che in quel caso il di-

ritto di petizione non compete al cittadino ricorrente. Ma finchè non è intervenuta una legge a questo riguardo, legge che produrrebbe innovazioni gravissime nelle disposizioni dello Statuto medesimo, io persisto a sostenere che sarà benissimo necessario che la petizione sia accompagnata dalla prova della maggiore età, ma che questa prova debba riputarsi sufficiente a qualunque genere essa appartenga. Se si vuole indurre una variazione a questo riguardo, io ripeto che la Commissione dovrebbe esaminare più ponderatamente la questione pregiudiziale, la competenza, ed il modo di promulgare le disposizioni tendenti a regolare l'esercizio di questo diritto. Io per me a prima giunta credeva che non l'avesse esaminata, perchè nel rapporto non ne fa cenno alcuno. Quindi propongo che sia il progetto rinviato alla Commissione per l'esame su questo punto. (*Susurro*)

PRESIDENTE. Se si prende sempre la parola per addurre argomenti sopra questioni già giudicate, non avremo mai niente di fatto.

PESCATORE. Propongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la questione pregiudiziale.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

La proposta del signor Martinet sarebbe stata sotto-emen data dal signor Franchi in questo modo:

« La Commissione indicherà alla Camera per mezzo del suo segretario il numero ed il nome delle petizioni che non adempiendo ad alcune di queste condizioni non possono essere riferite. »

MICHELINI. Io direi di togliere le parole « per mezzo del segretario, » perchè uno dei membri della Commissione può farlo egualmente.

VALERIO L. Io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Martinet, e facilmente, dietro quest'osservazione, la Camera, sentendo leggere il nome di un petente e il numero della petizione, quando conosca qualunque di questi petenti e veggia l'importanza di questa petizione, può chiarirsene, potendo i deputati andare in segreteria a prender visione della petizione.

Quindi io appoggio questa proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta Martinet.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La Commissione delle petizioni dividerà quelle da riferirsi in quattro categorie:

« 1^a Petizioni inconvenienti per la forma, e ingiuriose alla religione, o ad uno dei tre poteri dello Stato.

« 2^a Petizioni che non sono di competenza della Camera.

« 3^a Petizioni da trasmettersi al Governo del Re.

« 4^a Petizioni da prendersi in considerazione per l'iniziativa legislativa della Camera.

« Essa propone per mezzo del segretario, ed in un rapporto sommario l'ordine del giorno per le due prime categorie, l'invio ad uno o parecchi ministri per la terza categoria.

« Essa propone per mezzo di un relatore speciale e per ciascuna delle petizioni della quarta categoria l'invio di tale petizione ad una delle due Commissioni permanenti, ovvero a qualunque altra Commissione speciale già esistente, ovvero

ad una da nominarsi *ad hoc*, ovvero la semplice deposizione agli archivi. »

Sopra quest'articolo vi è un emendamento proposto dal signor Rosellini.

ROSELLINI. A me pare che questo articolo secondo non sia accettabile nei termini nei quali ci vien presentato. La Commissione comincia dal proporre una classificazione generale di tutte le petizioni in quattro categorie sotto altrettanti titoli i quali si trovano ora sotto gli occhi di ciascun deputato. A me sembra veramente strano che la Commissione, dopo aver stabilito la classificazione anzidetta, ci proponga di riporre tutte in un fascio le petizioni appartenenti alle tre prime categorie, che ci proponga cioè di trattarle tutte indistintamente con una medesima regola sommaria, e direi quasi economica; la qual regola consisterebbe in questo, che il segretario della Commissione, e non un relatore speciale, proponga in un suo rapporto sommario (sono le parole stesse dell'articolo) l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni appartenenti alle due prime categorie, e l'invio ad uno o più ministri, od anche all'intero Consiglio dei medesimi per le petizioni della terza categoria.

Quanto alle petizioni delle due prime categorie non ho nulla che dire; anche a me sembra ragionevole, che, trattandosi di petizioni le quali non sono della competenza della Camera, ovvero contengono espressioni ingiuriose alla religione o ad alcuno dei tre grandi poteri dello Stato, l'ordine del giorno sulle medesime venga proposto sommariamente, o dal segretario della Commissione, o da un altro membro qualunque di essa; rispetto a queste petizioni, io lo ripeto, non ho nulla che dire; ma quanto alle petizioni della terza categoria che la Commissione stessa qualifica per meritevoli di essere trasmesse al Ministero, la cosa è molto diversa; queste petizioni non si debbono trattare sommariamente.

Io me ne richiamo alla testimonianza di uno qualunque degli onorevoli membri di questa assemblea, i quali per poco che vogliano consultare la loro memoria, non dubiteranno di asserire unanimemente che a questa terza categoria appunto appartengono le petizioni le più importanti, quelle che sogliono suscitare in seno della Camera le discussioni più animate, che pongono non di rado il relatore alla tortura, che danno luogo per parte dei signori ministri alle opposizioni le più vive; dei signori ministri, io dico, i quali fanno spesso ogni loro sforzo per respingere il rinvio di quelle petizioni ad alcuni di loro, od all'intero Consiglio. Faccio anche osservare che a questa medesima categoria appartengono le petizioni che somministrano al Parlamento occasioni non infrequenti di esercitare una delle sue principali prerogative, quella cioè di sindacare gli atti del potere esecutivo, di venire in cognizione di quelle prevaricazioni delle quali possono gli agenti di esso potere rendersi colpevoli: onde può dirsi, senza timore di errare, che il diritto di petizione trae la sua maggiore importanza da questo genere di petizioni delle quali ora ragiono.

Sembrami adunque cosa affatto irragionevole che le petizioni di questa terza categoria si vogliano trattare sommariamente; io non veggo perchè si voglia rifiutare ad esse l'onore di una relazione e di un relatore speciale: non veggo perchè quest'onore debba essere riservato unicamente alle petizioni comprese nella quarta categoria, a quelle petizioni cioè che contengono progetti di riforme e di leggi: io non negherò qui l'importanza di quest'ultimo genere di petizioni, ma sostengo che ad esse non si debbono posporre le petizioni contemplate nella terza categoria.

Osservo poi che a questo progetto si può anche fare un

altro appunto gravissimo. Se la Commissione delle petizioni volesse proporre l'ordine del giorno puro e semplice sopra una petizione della terza o quarta categoria non avrebbe ella il diritto di farlo? Ebbene, questa facoltà è negata alla Commissione dal regolamento che discutiamo, secondo il quale la Commissione non potrebbe proporre l'ordine del giorno se non che sulle petizioni della prima e seconda categoria. Ciò risulta manifestamente dal testo di questo secondo articolo. Ora una simile restrizione non è ammissibile: non è lecito di vincolare preventivamente con questa regola generale il giudizio della Commissione.

E se la Commissione nella sua saviezza stimasse opportuno di proporre alla Camera un'inchiesta in ordine ad una petizione che contenesse dei fatti gravi, dei fatti che avessero qualche fondamento di probabilità, e che meritassero di essere accertati? Questa mia ipotesi non ha al certo nulla di strano, nulla di inammissibile. Or bene, il regolamento che discutiamo toglierebbe alla Commissione delle petizioni anche la facoltà di proporre un'inchiesta. Secondo l'articolo che discutiamo la Commissione non avrebbe mai altra alternativa che quella di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, ovvero il rinvio al Ministero o ad un'altra Commissione: e si noti ch'ella non sarebbe nè anche dentro i limiti strettissimi di questa alternativa: imperocchè il regolamento prescriverebbe alla Commissione di non proporre l'ordine del giorno fuorchè sulle petizioni della prima e della seconda categoria.

Queste restrizioni non si possono e non si debbono ammettere.

Perciò respingo l'articolo secondo del progetto, e sostituisco ad esso quello da me presentato.

Col mio emendamento io accetto le due prime categorie proposte dalla Commissione, riduco le altre due ad un'unica categoria che definisco così: petizioni le quali non sono immeritevoli per gli anzidetti motivi di essere prese in considerazione. Comprendo cioè in questa terza ed ultima categoria tutte quelle petizioni le quali non sono fuori della competenza della Camera, e nulla contengono d'ingiurioso alla religione, o ai tre grandi poteri dello Stato.

Rispetto a queste petizioni parmi si debba procedere col metodo ordinario, riferendo ciascheduna di esse in particolare: nè occorre dire nel regolamento quale dovrà essere la conclusione che intorno alle medesime sarà proposta dai relatori: le conclusioni possono essere molte e varie: c'è l'ordine del giorno puro e semplice, c'è il rinvio ad uno o più ministri, ovvero all'intero Consiglio, c'è il rinvio alle Commissioni permanenti della Camera, ovvero ad una Commissione appositamente, c'è il deposito negli archivi, ecc.

A che proposito enumerare nel regolamento tutte queste condizioni possibili, tanto più che una enumerazione incompleta equivarrebbe ad una restrizione?

Perciò col mio emendamento mi limito a dire in termini generali che per ciascuna delle petizioni comprese nella terza categoria dovrà la Commissione proporre col mezzo di un relatore speciale una particolare conclusione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

FARINA P. Io non posso che appoggiare le cose che vennero testè proposte dall'onorevole deputato Rosellini. Egli è impossibile, per chiunque abbia avuto qualche pratica nelle petizioni, di non conoscere che le più importanti appunto sono quelle che vengono trasmesse al Ministero.

Il fare di queste un semplice rapporto sommario è una cosa che non darebbe nessun peso alle raccomandazioni che la Ca-

mera fa quando trasmette le petizioni al Ministero, perchè sarebbe una raccomandazione fatta senza sufficiente cognizioni di causa. Conseguentemente io non posso che insistere su quanto egli diceva testè, perchè è cosa assolutamente indispensabile di far così: e osservo di più che non è possibile di ammettere il diritto di sorveglianza che ha la Camera sul Governo, e che è consacrato espressamente nello Statuto all'articolo in cui riserva alla Camera di mettere in accusa il Ministero, senz'altro che la Camera abbia i mezzi di conoscere tutte quante le violazioni che per avventura dal Ministero venissero commesse delle leggi esistenti.

Ora, un mezzo per conoscere queste violazioni è appunto quello di fare un'attenta ed accurata disamina delle petizioni che si inoltrano alla Camera, e che ben soventi disvelano fatti che o violano realmente, o che nelle supposizioni del petente violerebbero leggi sussistenti.

Dunque, se la Camera per queste petizioni, che naturalmente la Commissione dovrebbe trasmettere al Ministero, si precludesse l'adito di conoscere tutte le circostanze, tutti i dettagli, tutti i ragionamenti che vi si contengono, si precluderebbe l'adito implicitamente, dico, a provvedere su di uno dei punti che entrano nelle sue principali attribuzioni; io quindi debbo appoggiare la mozione dell'onorevole deputato Rosellini, e combattere la redazione che relativamente a questa parte venne abbracciata dalla Commissione, siccome redazione che è incompatibile colle attribuzioni e coi doveri che ha la Camera, doveri che non si possono esercitare senza una piena cognizione delle denunce che vengono fatte per violazione a diritti che la Camera deve tutelare; quindi io appoggio la mozione, salvo forse a introdurre qualche variazione nelle parole quando verrà letto nuovamente il suo emendamento, perchè non ne ho ritenute bene le espressioni.

BALBO. Prendo la parola per spiegare alla Camera lo scopo di questa divisione delle quattro categorie. Non parlerò delle due prime, poichè mi pare che sulle medesime non si sia fatta nessuna disputa, nè questione.

Rispetto alla terza e quarta categoria, credo che bisogna stabilire primieramente come verità incontestabile quello che io aveva già l'onore di dire alla Camera, che la maggior parte delle petizioni che le vennero sinora presentate indicano nei cittadini una pochissima cognizione dello scopo e dell'utilità del diritto di petizione.

Il diritto di petizione che cosa è nei paesi in cui veramente se ne conosce dappresso l'importanza?

Egli è generalmente, unicamente, e credo anche esclusivamente una misura iniziata per la Camera di far leggi. In Inghilterra, in Svizzera e credo anche in America (qui non potrei però affermarlo con certezza, perchè non ho bastanti notizie di questo paese, ma lo credo), dico, che per lo più, per non dire sempre, non sono se non misura iniziata di leggi.

Un individuo, e più sovente una società, ovvero una corporazione fa una petizione alla Camera per domandare una data legge, e la Camera allora nomina una Commissione, osserva gravemente e lungamente il vero scopo della petizione, come si fa in questi paesi esperti negli usi costituzionali. Oppure quando la Camera è già investita di qualche progetto di legge, molti cittadini si riuniscono per esprimere la loro opinione su quel progetto di legge. Tale è il vero scopo del diritto di petizione alla Camera, il che è tanto più chiaro, inquantochè la Camera essendo eminentemente e principalmente corpo legislativo, è naturale che le petizioni ad essa dirette riguardino lo scopo principale di questo corpo.

Tuttavia non c'è dubbio, come diceva l'altro giorno, che la

Camera è in dovere di vigilare e di sorvegliare il potere esecutivo, al qual uopo giova che le petizioni eziandio riguardanti gli atti del potere abbiano qualche effetto. E per questo vi proponiamo che siano bensì esaminate dalla Camera, ma in modo sommario e diverso da quello che nelle altre si tiene.

Le prime dovendo fare oggetto di esame molto maturo, profondo, sono evidentemente da trasmettere ad una Commissione speciale, che di esse in modo particolare si occupi, mentr'è invece quelle che hanno per iscopo la vigilanza della Camera sugli atti del potere esecutivo, è cosa naturale che dopo un rapporto sommario siano mandate al potere esecutivo medesimo. Io credo che noi dobbiamo, per così dire, scoraggiare ossia far capire ai supplicanti che quel continuo ricorrere alla Camera contro gli atti del potere esecutivo quando non c'è una violazione manifesta di qualche legge è cosa perfettamente inutile; ed all'incontro dobbiamo incoraggiare e promuovere con tutte le nostre forze la giusta e retta cooperazione di tutti i cittadini alla nostra iniziativa legislativa.

Per queste ragioni mi pare che fa mestieri di stabilire tra l'altra categoria una grandissima differenza. Parmi, a cagion d'esempio, che si potrebbe dire in ordine alla terza categoria che la Commissione delle petizioni propone per mezzo del segretario, ed in un rapporto sommario, salvo il caso in cui un deputato domandi un rapporto speciale.

Siffatta eccezione, a parer mio, è bastevole, senza necessità di una Commissione speciale nominata *ad hoc* dalla Commissione delle petizioni, alla quale verrebbe riservato l'esame delle petizioni riguardanti l'iniziativa legislativa della Camera.

A proposito di queste petizioni concernenti gli atti legislativi, e che pur costituiscono la più sana e logica applicazione del principio, col quale il diritto di petizione è consacrato, giova avvertire che vari sono i casi nei quali vengono presentate alla Camera (se si eccettua un petente, che bene spesso ci dà consigli per la più parte inaccettabili ed ineseguibili). Converrebbe pertanto il promuovere tale specie di petizioni, a vece d'incoraggiare all'incontro quelle che si dirigono al Parlamento dai supplicanti, che soventi si rivolsero di già ai ministri, allo stesso fine, e che non ottennero l'appagamento dei loro desiderii.

MELLANA. Io mi oppongo alla mozione del deputato Rosellini, non perchè io non divida le sue opinioni, ma perchè stimo che abbastanza non si provveda all'invulnerabilità del diritto di petizione con l'emendamento da esso proposto.

Prima d'entrare in cotesta materia, intendo di fare, per incidente, una breve osservazione all'onorevole conte Balbo: esso ci richiama spese fatte agli usi della nazione inglese; io invece lo pregherei di por mente che quando ci avrà dati se non 200, almeno 10 anni di libero reggimento, quando questo sistema sarà conosciuto ed incarnato nei nostri cittadini, allora solo, e non oggi, potrà essere opportuno di addurre gli esempi di quella nazione. Ma quando si è in un paese nel quale si possono ancora impunemente riscuotere le imposte non assentite dal Parlamento; quando si è in un paese, ove si hanno dei diritti, ma che questi diritti non sono ancora da tutti conosciuti, o da tutti rispettati ed amati; quando si è in un paese che nuovo a libero regime, tuttodì può nascere contestazione di competenza fra i singoli poteri dello Stato; quando ci troviamo in tali condizioni, io credo inopportuno il citare esempi, ancorchè nobilissimi, della nazione britannica, tanto meno quelli della liberalissima americana repubblica, ove tutti i cittadini si leverebbero come un sol uomo, se venisse dal potere disconosciuto un solo diritto della nazione. (*Bene! bene!*)

Fatta questa breve osservazione, ritorno all'emendamento

Rosellini, ed in primo luogo osservo che tutto l'articolo propositoci dalla Commissione è anticostituzionale. È anticostituzionale perchè l'articolo 57, in questa stessa tornata più volte citato, così si esprime:

« Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima Giunta deliberare se debbano essere prese in considerazione. »

Vede dunque la Camera che la relazione deve farsi per parte della stessa Commissione; questa è una disposizione statutaria, e quindi non è lecito a noi d'infrangerla.

In secondo luogo osservo che il signor Rosellini ammetterebbe la relazione fatta dal segretario per quelle petizioni che riguardano controversie di competenza della Camera. Qui non fa d'uopo di parole per provare quali gravi discussioni ora nei primordii della vita costituzionale possono insorgere sulla materia di competenza; voglio però ricordare un fatto seguito ieri l'altro. Tutti si ricordano che l'onorevole signor Mollard, quale relatore della Commissione delle petizioni, in occasione della petizione di Savignone opinava che non fosse di competenza della Camera di occuparsi di quella questione, perchè, secondo lui, sarebbe stato un detrarre alla prerogativa reale; la Camera invece ha diversamente opinato e giudicato. Vede adunque la Camera che in una così grave questione, se ella si fosse riportata al giudizio della sua Commissione, la medesima avrebbe portata una sentenza diametralmente opposta a quella che venne da lei solennemente sancita. Aggiungo che anche supposto che quella petizione fosse stata dalla Commissione inviata al ministro dell'interno, il quale, come abbiamo sentito, era di contrario avviso, poco calcolo avrebbe fatto di quell'invio. Ora invece dopo la seguita discussione, dopo il giudizio dato dalla Camera dovrà bene il ministro pensare a rassegnarvisi, poichè sa che alla Camera tardi o tosto la Costituzione accorda i mezzi per provare ai ministri che non impunemente si negligeranno i di lei voti.

Quanto poi alle petizioni da trasmettersi ai ministri, già molte cose furono dette su di ciò; ne aggiungerò una sola. Non è cosa nuova nel nostro sistema parlamentare che per una sola petizione trasmessa ad un ministro abbia dovuto ritirarsi il ministro stesso. E qui giova ricordare l'onorevole esempio legato al nostro regime costituzionale dall'onorevole Bon-Compagni. In una petizione stata sporta contro l'operato del suo Ministero, per quanto l'in allora ministro Bon-Compagni fosse convinto di aver operato costituzionalmente, quando vide la Camera insistere e mandare a lui la petizione, perchè aveva giudicato il suo operato non consentaneo a quanto vuole la Costituzione, il ministro, dico, con esempio imitabile e da imitarsi, tenendo in quel conto in cui lo si debbe un sovrano voto dei rappresentanti della nazione, si ritirava ed ebbe lode di degno ministro costituzionale. (Bene!)

Ora io domando: accadrebbe ciò forse, ove una nuova petizione fosse trasmessa al ministro per solo giudizio d'una Commissione, e senza che fosse preceduta da una discussione? L'addotto esempio vale più di qualsiasi ragione, quindi non ricorrerò a nessuna fra le moltissime che starebbero in appoggio della mia sentenza. Forse questo nuovo modo di riferire le petizioni che vorrebbe introdurre la Commissione potrebbe adottarsi, ove si potesse dai ministri fare del rinvio, che si fa ad essi dalla Camera, quel conto che pare intenda volerne fare l'attuale ministro della pubblica istruzione, il quale veggo là seduto al suo posto. (Segni d'attenzione) Esso, il signor ministro, nella sua relazione fatta al Re e che ieri abbiamo vista inserita nel foglio ufficiale, in quella relazione, ch'io mi

astengo dal qualificare, disconobbe la dignità ed il valore della Camera. Essa si ricorderà che dietro una petizione sporta da alcuni individui che domandavano di poter usufruire del disposto della legge che aveva fatta facoltà agli Italiani laureati in una Università delle italiche provincie che or fa un anno costituivano il regno dell'Alta Italia, aveva dichiarato che quella legge tuttora esisteva, che quella legge non era e non poteva essere stata annullata dal trattato di Milano, e quei petenti, anche senza di ciò, erano stati laureati nelle Università di Padova e Pavia prima del trattato, perciò mandava al ministro la petizione, invitandolo a provvedere in conformità della legge, ed il riportarsi alla legge era un riconoscere e far ragione ai diritti dei petizionari. Invece il signor ministro, mettendo ad uno stesso livello la Camera sovrana ed il Consiglio universitario, faceva quasi intervenire questi due corpi a supplicare al Re, che anzi aggiungeva dovesse essere il Re, per la più benigna interpretazione, ancorchè vi fosse a ridire sul voto della Camera. In quella relazione il ministro ha disconosciuto il voto e la dignità della Camera. (Movimento in senso diverso)

Dunque, io dico, il rinvio che si fa delle petizioni al Ministero non è una vana parola; qui noto che non dobbiamo giudicarne dall'abuso che si fa del diritto di petizione. Quando si vorrà distinguere l'abuso dall'uso, io sarò sempre dell'opinione di coloro che vogliono mettere un argine all'abuso; per esempio, tutte le petizioni che ci si mandano per ottenere impieghi dal Ministero è un abuso: di queste si faccia pure una relazione sommaria; ma con queste non si confondano le altre; si pensi che in forza dello Statuto non abbiamo mezzo di esprimere il nostro volere, se non che colla formola d'invio al Ministero. Questo mandare al Ministero è un invito di provvedere; se poi la Camera non ha diritto di entrare nelle prerogative dell'altro potere, sa però il potere esecutivo che ove non si ricordi o disdegni tali inviti che gli sono fatti, che la Camera ha altri mezzi per far sentire che è stata offesa nell'onore suo; dunque essendo questo l'unico mezzo concessoci dallo Statuto di trasmettere al Ministero, io dico che questo ordine di petizioni è forse assai più grave in un paese che si trova nei primordii della vita costituzionale, quando si sorte da un regime, contro al quale molti hanno a far reclami per patite ingiustizie, dove non è ancora bene distinta la competenza dei singoli poteri; per noi attualmente è assai più grave di quello che è negli altri paesi, in quelli cioè ove i cittadini prestano il concorso loro mandando delle petizioni al Parlamento, affine che il medesimo possa prendere l'iniziativa delle leggi buone ed utili per il paese; quando, dico, saranno giunti a quello stato in cui si trovano quelle nazioni, allora forse noi potremo accettare l'esempio che ci proponeva il deputato Balbo.

Intanto io mi oppongo all'adozione dell'intero articolo, perchè contrario, non dico al senso, ma alle parole stesse dello Statuto, il quale dice che le petizioni vengono esaminate da una Giunta e che tocca a questa Giunta di riferirne; di più aggiunge: dietro deliberazione, si decide dalla Camera se si debbano prendere o no in considerazione. Ora si vede che ammettendo il principio della Commissione, noi ci ridurremo al punto di dovere della maggior parte delle petizioni sentirne solo leggere il sunto sul principio della seduta, come si fa del processo verbale, al quale nessuno presterebbe orecchio, e vano tornerebbe il buon volere dei deputati, giacchè da una rapida lettura sommaria mal si potrebbe conoscere i difetti o le ragioni che potrebbero prestare materia di utile e talora grave discussione. Insomma il diritto di petizione sarebbe violato: ciò non lo farà certo questa Camera.

MICHELINI. Domando la parola.

Le ragioni che sono state addotte in questa discussione mi confermano sempre più nella mia opinione, che non si può regolare il diritto di petizione altrimenti che per legge, come già avvertiva in una tornata antecedente: io voterò pertanto contro il progetto di regolamento che vien proposto; voterò segnatamente contro l'articolo secondo; ma se dovessi scegliere fra l'emendamento Rosellini e la redazione della Commissione, io anteporrei l'emendamento Rosellini.

Non mi farò tuttavia a dirne i motivi, i quali sono già stati detti; ad ogni modo propongo sin d'ora la soppressione di alcune parole, le quali rinvengonsi tanto nell'emendamento Rosellini quanto nel testo della Commissione, e queste sono le parole: *per mezzo del segretario*, che si trovano nel penultimo alinea del progetto della Commissione. La Commissione deve poter proporre per mezzo di qualunque de' suoi membri il rapporto di cui è fatto cenno. Inoltre nell'ultimo alinea si dice che la Commissione deve fare quelle proposizioni di cui vi si discorre *per mezzo d'un relatore speciale*. Invece io direi: *per mezzo di relazioni speciali*, perchè non vedo inconveniente di sorta che un solo relatore possa fare più relazioni.

FARINA P. Mi occorre far rimarcare da prima all'onorevole conte Balbo che io credo tanto un atto spettante al potere legislativo lo invigilare sopra il potere esecutivo, quanto quello di proporre leggi.

Se vi ha diversità, ed havvi sicuramente, nella natura di queste attribuzioni, non credo che stia nel senso che egli andava indicando, ma precisamente nel senso inverso. Infatti il diritto di far leggi la Camera lo divide col potere esecutivo, cioè col Re e col Senato; ma quello d'invigilare sul potere esecutivo e di poter mettere in accusa i ministri è espressamente riservato ad essa dall'articolo 47 dello Statuto, in cui si dice: *La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia*. Ora, questo diritto non è dal nostro Statuto accordato ad altri che alla Camera dei deputati, e la Camera dei deputati non può conoscere fondatamente se esistano motivi o no di tradurre davanti all'alta Corte di giustizia i ministri, se non si mette al fatto di tutte le infrazioni delle leggi che le sono denunciate, e questo non su di un rapporto sommario, ma sovra di una circostanziata ed estesa relazione.

Consequentemente io trovo che se vi ha un motivo per sentire una dettagliata e circostanziata relazione nel caso di una proposizione di legge, ve ne ha uno molto maggiore per sentire una dettagliata e circostanziata relazione nel caso di petizioni che annunciano fatti del Ministero in violazione delle leggi. Io quindi non posso, a questo riguardo, che persistere nelle osservazioni precedentemente da me affacciate.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor deputato Mellana, credo che vi sia stato un equivoco. Il deputato Rosellini ha bensì lanciata l'espressione *il segretario*, ma non intese il segretario della Presidenza, sibbene il segretario della Commissione, il quale venisse a fare un rapporto piuttosto succinto di quelle petizioni che si trovano comprese nella 1^a e nella 2^a categoria. Lungi che quest'operazione possa trovare contraddizione nello Statuto, io la credo anzi perfettamente uniforme all'articolo 57 dello Statuto medesimo, il quale prescrive una più approfondita deliberazione della Camera per le petizioni che sono degne di essere prese in considerazione. Ora, siccome le due prime categorie non si ravviserebbero degne di essere prese in considerazione, così niente osta che si dica che queste possono essere riferite in modo sommario.

L'articolo 57 è così concepito:

« Ognuno che sia maggiore di età può presentare una petizione alle Camere, le quali debbono farla esaminare da una Giunta, la quale, dopo averla esaminata, dovrà determinare se debba essere presa in considerazione, e in caso affermativo mandarsi al Ministero competente, o depositarsi negli archivi per gli opportuni riguardi. »

Questo articolo non solo dimostra quanto dico in opposizione all'opinione del deputato Mellana, ma dimostra altresì come sarebbe illegale di stabilire una distinzione nel senso dell'onorevole deputato Balbo, perchè l'articolo 57 comprende tanto il caso in cui la Camera opini che la petizione debba mandarsi al Ministero, come il caso ch'essa decida di deporla negli archivi della Camera per farla soggetto di studi di legislazione. Del resto io aderisco all'emendamento dell'onorevole deputato Rosellini, e mi unisco nello stesso tempo alla soppressione delle parole *per mezzo di un segretario*, fattasi dal signor Michelini, la quale mi pare assai ragionevole. Accetto adunque l'emendamento Rosellini come è stato sottoposto dal signor Michelini.

TORRELLI, relatore. Non ripeterò le cose state dette dall'onorevole deputato Balbo per spiegare le cause per cui si adottò il metodo sommario per queste tre categorie; aggiungerò solo che in tutto questo articolo si ebbe in mira di accelerare il corso delle petizioni, onde potere dar esito ad un maggior numero. Ho già accennato alla Camera che dallo spoglio del registro delle petizioni risulta che, preso per l'adeguato 100 di esse, si passava all'ordine del giorno sopra 78, 16 si mandavano al Ministero e 6 venivano depositate agli archivi della Camera; vede la Camera quanto grande sia il numero delle inutili. L'esperienza ha anche dimostrato come, fra quelle che si trasmettono al Ministero, molte si rinnovano; ve ne sono poi molte che hanno il medesimo oggetto, come se ne ebbe una prova nelle petizioni riguardo alle pensioni dei soldati dell'impero.

Siccome poi succede quasi sempre che quando la Commissione propone il rinvio al Ministero, la Camera suole sempre adottare le conclusioni della Commissione, la Commissione ha creduto che facendo un rapporto sommario ne avrebbe accelerato il corso, e si sarebbe dato evasione ad un numero assai più forte, cosicchè laddove attualmente sopra 3000 e più petizioni che vennero sporte alla Camera, forse non ne furono riferite che 1500 o 1600, se ben mi ricordo, ne avverrebbe che forse il doppio sarebbe esaurito, e così il diritto di petizione avrebbe una realtà più pratica, ed i cittadini potrebbero quindi arrivare a qualche meta, il che ora non si può ottenere, atteso il numero esorbitante di petizioni inutili che viene presentato.

L'onorevole deputato Mellana, citando le parole dello Statuto, ove dice che la Giunta è obbligata a farne una relazione, trova che si contravveniva a quella disposizione.

Io non vedo contraddizione di sorta con quanto ha stabilito la Commissione, perchè il segretario fa la relazione precisamente a nome della Commissione, quantunque il segretario possa essere, ed anzi è il vero relatore, e parla a nome della Commissione.

Il segretario poi, quantunque faccia nel rapporto sommario la relazione di molte petizioni, tuttavia è obbligato, ogni volta che viene richiesto, a dare quelle spiegazioni che la Camera vorrà avere sopra tale o sopra tale altra petizione.

Quelle che realmente parve alla Commissione meritassero di essere più seriamente considerate furono le petizioni della 4^a categoria, per le ragioni che già svolse l'onorevole deputato Balbo, cui io non tornerò a ripetere.

La Commissione pertanto credette col 2° articolo di accelerare il corso delle petizioni e questo nello scopo che laddove attualmente ne riferisce un dato numero, se ne potesse riferire un numero molto maggiore, il che è tutto a vantaggio del pubblico.

ROSELLINI. Col mio emendamento io aveva cercato di far sparire da quell'articolo secondo alcuni di quei difetti che mi parve di riconoscere nel medesimo: l'onorevole deputato Mellana ha fatto un'osservazione che mi sembra di molto peso, e che mette in evidenza un altro grave difetto di quell'articolo della Commissione. Egli ci faceva molto opportunamente riflettere che in alcuni casi, per decidere se una petizione sia o no della competenza della Camera, si può andare incontro a discussioni molto gravi, e che perciò nè anche le petizioni della 2ª categoria si dovrebbero di regola generale riferire sommariamente.

Io aderisco pienamente a questa sua opinione, acconsento cioè che anche le petizioni della seconda categoria si riuniscano a quelle che sono meritevoli di una relazione speciale. Faccio però osservare alla Camera che in sostanza noi veniamo così a ristabilire a un dipresso le norme seguitate fino al presente in ciò che concerne la relazione delle petizioni; e perciò io non avrei nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento, purchè fosse inteso che nulla venisse immutato alle norme anzidette: non veggio infatti alcuna necessità d'innovare in questo proposito, nè anche in vista di accelerare il lavoro concernente le petizioni; imperocchè se accade al presente che alla Camera pervenga una petizione dove si trovino parole ingiuriose alla religione o ad uno dei tre poteri dello Stato, che cosa è solita di fare la Commissione? Essa accenna di volo a quella circostanza e propone l'ordine del giorno puro e semplice: similmente se è trasmessa alla Camera una petizione, nella quale il postulante chiede un impiego o un altro favore qualunque, che cosa fa la Commissione? Essa propone sommariamente un ordine del giorno puro e semplice e la Camera lo approva senz'altro: in guisa che io non veggio in che si gioverebbe alla celerità del lavoro accettando le nuove proposte; onde mi pare che il partito più saggio sarebbe di lasciare le cose come sono.

A questo patto ripeto che io sono disposto a ritirare il mio emendamento, ma persisterei in esso, ove si volesse ad ogni modo un articolo che regolasse questa materia.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Balbo.

BALBO. Rinuncio alla parola, poichè gli argomenti che io intendeva di esporre sono già stati svolti dall'onorevole deputato Torelli.

Farò solo osservare che lo Statuto dice che se ne debba fare un rapporto, ma non dice che debba essere un rapporto sommario od un rapporto speciale: questo appunto fu lo scopo della Commissione, la quale aveva incarico di trovar modo di diminuire il lavoro della Commissione delle petizioni, perciò la Commissione ha fatto il lavoro.

Il deputato Rosellini propone di tornare allo stato di prima; va bene, se si vuole tornare a quello che esiste, allora si viene ad annullare il lavoro della Commissione, allora lo scopo che si era prefisso la Camera mandando questa questione alla Commissione non sarà più adempiuto.

VALERIO L. Io mi trovo nella discussione di quest'articolo in una condizione particolare; appartengo, coll'onorevole mio amico Bunico, alla Commissione, e per quanto la memoria mi soccorre, fui presente quando si discutevano questi quattro articoli, ma non quando vennero redatti. E non mi parve allora, come non mi pare adesso, che si sia in essi menomamente violata la Costituzione, nè che si sia menomato

il diritto di petizione. Però accetto e divido tutte quante le opinioni esposte dall'onorevole mio amico il deputato Mellana; poichè parmi che il suo ragionamento non possa incontrare seria opposizione. Ora vediamo se nella proposta della Commissione vi sia quell'abuso che taluno credette di riconoscere. Che cosa ha fatto la Commissione? La Commissione, secondo me (per quanto riguarda quest'articolo), non ha fatto altro che formulare quello che si è già praticato fin dal principio di questa Sessione dalla Commissione delle petizioni e dall'ufficio della Presidenza.

Come ognuno sa, per cura della Presidenza le petizioni sono iscritte e se ne fa il sunto che si legge alla Camera e che si stampa nella Gazzetta con numero d'ordine progressivo. Dei sunti ordinati si pubblica un catalogo il quale viene distribuito a cadun deputato. Inoltre la Camera statuiva che fosse affissa nel Parlamento e distribuita a cadun rappresentante, tre giorni prima, una tabella indicante le petizioni le quali debbono essere riferite.

In questo stato di cose che cosa faceva sin dal principio della Sessione il relatore delle petizioni? Raccoglieva assieme tutte quelle petizioni le quali erano state credute inutili dalla Commissione, ne diceva semplicemente il numero d'ordine e proponeva sopra di esse l'ordine del giorno.

Restava però a ciascuno dei membri della Camera il diritto di far sospendere la decisione sull'ordine del giorno e di chiedere al relatore delle petizioni il motivo per cui la petizione portante un dato numero fosse stata collocata in quella categoria, e stava fermo nei deputati il diritto di chiamare sovra di essa, ed anche sovra ciascuna di esse, deliberazioni particolari. La stessa Commissione delle petizioni, per il passato, raccoglieva le petizioni di genere identico, come, per esempio, fece per quelle della guardia nazionale, per quelle degli infelici veterani dell'armata francese, e proponeva sulle medesime una comune deliberazione alla Camera.

A che scopo tende la Commissione con questo suo articolo? Tende alla stessa cosa, solamente, invece di tre categorie ne propone quattro. Io poi non veggio una grande importanza a che vi siano categorie e che queste siano quattro, e nemmeno io veggio come, essendo presentata una petizione la quale non possa entrare in queste quattro categorie, la Commissione delle petizioni non possa venire a proporre un'altra deliberazione, come sarebbe poi specialmente la deliberazione di un'inchiesta, diritto di cui la Camera non si deve spogliare, e che per conseguenza essa può esercitare dietro la proposta di un solo deputato, come dietro la proposta della Commissione delle petizioni, perchè i membri della Commissione delle petizioni rimangono deputati e continuano ad esercitare ogni loro diritto. Mi pare quindi che colla redazione della Commissione, quale venne presentata, non viene per nulla mutato il passato, come non è violata la Costituzione. Fece ad alcuni onorevoli preopinanti molto senso la parola di *segretario* impiegata nella redazione del progetto della Commissione, e si credette che si trattasse del *segretario* della Camera, trattandosi invece del *segretario* della Commissione, laddove si dice: « Nella relazione di quelle petizioni che sono inconvenienti per la forma od ingiuriose alla religione, ecc., verrà proposto per mezzo del segretario l'ordine del giorno, » ecc.

La Commissione per riferire sovra queste petizioni ha designato il segretario della Commissione, soltanto perchè è da supporre che esse non diano luogo a particolari discussioni, mentre per le altre categorie ha proposto che abbiano un relatore speciale, perchè, come nessuno ignora, occorre non di rado che si debbano trattare questioni di diritto, di com-

mercio, di scienza, talche è necessario che ciascuna di siffatte petizioni sia riferita da persone che siano istruite in tali specialità e che possedano le cognizioni che a tale effetto si richiedono.

Io non vedo però l'importanza eccessiva che da una parte e dall'altra si volle al lavoro della Commissione attribuire. Ed a questo riguardo, sebbene io non abbia potuto seguire molto da vicine il ragionamento del conte Balbo, quando addusse le ragioni del suo modo di pensare, tuttavia, ponendo mente alle risposte che si diedero al medesimo, parmi che esso abbia motivata la proposta della Commissione con tali argomenti che io mi trovo costretto a combattere come combatterei la proposta medesima, se io credessi che essa potesse condurre alle conseguenze che egli mostrava di desiderare e di prevedere. Ed in vero io sono lontanissimo dal credere che l'attribuzione delle petizioni si debba soltanto restringere a quanto più specialmente concerne i diritti legislativi, ma invece che le petizioni che hanno per iscopo di far richiami contro gli abusi del potere (le quali nell'attuale condizione di cose sono le più importanti) siano altresì molto meritevoli dell'attenzione della Camera. Niuno v'ha che ignori che esse debbono e possono non di rado dar luogo a deliberazioni gravissime. Al qual proposito giova richiamare alla mente l'esempio citato dal deputato Mellana.

Diffatti, dinanzi una deliberazione della Camera provocata da una petizione, un intero Ministero si ritirava. Locchè mostra che le petizioni non giovano soltanto a promuovere leggi, ma giovano eziandio grandemente a farle rispettare.

Pertanto, se si sta al senso letterale dell'articolo proposto dalla Commissione, io non ho difficoltà di dargli il mio assenso. Che se poi a quell'articolo si volesse dare la significazione che intende attribuirgli l'onorevole conte Balbo, io dichiaro apertamente che voto contro di esso. In ogni modo penso che l'epiteto *sommario* aggiunto alla *relazione* si debba sopprimere, poichè esso pare restringere la facoltà che ha il relatore di dire apertamente ed ampiamente il suo modo di pensare. (*Segni di adesione*)

MELLANA. L'onorevole mio amico Valerio disse che esso accettava la mia idea, ma che trovava che la redazione della Commissione in niente ostava alle idee da me emesse. Io non vorrei che la Camera cadesse nell'errore in cui cadde l'onorevole deputato Valerio. Tutto l'errore sta in ciò (e qui non parlo del segretario, giacchè, dietro le spiegazioni date dalla Commissione, pare salvo il principio statutario al quale io dapprima accennavo) che esso non ha posto mente alla dispositiva che si contiene nel sesto alinea di questo articolo.

L'onorevole deputato Valerio ha errato credendo che si fosse stabilito che vi dovesse essere un relatore speciale per tutte le petizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea; in tal caso io sarei con lui perfettamente d'accordo; ma qui invece si propone che queste relazioni sommarie da farsi dal segretario della Commissione sieno su tutti e tre i primi alinea; posto mente a ciò, vedrà chiaramente il deputato Valerio che è impossibile di accettare le mie idee, e di difendere la redazione della Commissione.

Io ne appello al signor Valerio stesso, il quale più volte fu mio compagno nelle Commissioni, se non sia impossibile di trovare un segretario il quale conosca e possa approfondire tutte le materie che possono consegnarsi nelle petizioni che si vorrebbero classificare nel primo, secondo e terzo alinea, e che questo segretario della Commissione possa salire alla tribuna ed essere preparato a sostenere tutte le discussioni che ne potessero emergere, giacchè non fa d'uopo ch'io faccia presente ai miei colleghi che l'articolo 37, più volte citato,

dello Statuto richiede che alla relazione tenga dietro la discussione.

Esso sa, e lo sanno tutti coloro che ne fecero parte, che tutte le Commissioni hanno sempre usato di dare l'incarico di riferire sulle singole petizioni a quei membri di esse cui erano più familiari le dottrine alle quali accennavano le petizioni stesse.

Credo quindi che coloro che dividono le mie idee non potranno accettare la redazione della Commissione, ma o dovranno rigettare l'intero articolo, od accettare almeno il mio emendamento, il quale l'ho solo proposto pel caso che la reiezione non venisse accolta dalla Camera.

VALERIO L. Dirò una parola soltanto. Accetto intieramente la proposta quale venne formolata dal mio amico deputato Mellana.

RAVINA. Vedo accettato l'emendamento dell'onorevole Mellana per le petizioni di cui si parla nel paragrafo secondo e terzo, e non vedo proposto emendamento alcuno per le petizioni di cui nel paragrafo primo; ed io sono d'opinione che, se questione v'è che attentamente debba essere esaminata e profondamente discussa, è quella che riguarda le petizioni di questo paragrafo. Tratta questo paragrafo delle *petizioni inconvenienti per la forma*; ma, comincio a domandare io, che cosa è questa forma? Parlasti della bellezza dello stile, delle idee? I filologi sotto nome di *forma* intendono appunto le parole e lo stile, cioè la veste onde si adornano le sentenze, le idee, i pensieri.

Considerata la cosa per questo verso, per petizione disconvenevole nella forma si debbe intendere una petizione scritta con lingua impura, in stile falso e di cattivo gusto; questo paragrafo pertanto non mi presenta per niente un'idea chiara. Ma suppongo che esso parli di quelle petizioni che sarebbero espresse in termini troppo forti, troppo amari e virulenti. Preso in questo senso, conviene ben considerare dove esso va a ferire.

Signori, quando Gesù diceva ai Farisei: « Voi siete una razza di vipere, voi siete sepoleri imbiancati, » certamente i Farisei trovavano mancanza di forma e di convenienza nello stile di Gesù Cristo. (*Ilarità*) Quando Dante flagellava papi e cardinali dicendo:

Cuopron dei manti lor gli palafreni,
Sì che duo bestie van sott'una pelle

(*Nuova ilarità*); e quando trafiggeva la lor simonia ed avarizia paragonandoli a Simon Mago; quando diceva dei papi e dei prelati:

Di voi pastor s'accorse 'l Vangelista,
Quando colei, che siede sovra l'acque,
Puttaneggiar co' regi a lui fu vista;

quando chiamava il papa *lo principe de' nuovi Farisei*, i papi, i cardinali, i prelati non trovavano conveniente questa forma, eppure gli uomini tutti amanti del vero giudicarono e giudicano che Dante si espresse molto acconciamente.

Ai gesuiti non pareva e non pare conveniente la forma con cui Pascal, Voltaire, D'Alembert, ultimamente Gioberti, e molti altri valenti uomini scopersero le piaghe vergognose della loro ambizione, delle loro volpine frodi, della loro ipocrisia; voglio dire con ciò che questa convenienza di forma sarà giudicata secondo il colore dell'opinione di coloro che giudicano.

Epperò, se vi è cosa che debba essere ben esaminata, è questa. Supponiamo una Commissione di sette membri; due mancano, restano cinque; la maggioranza è di tre. Di questi tre voti due rimangono elisi, per così dire, dai due della mi-

noranza; resta la maggioranza di un solo voto; vedete che autorevole peso!

Passo ora alle petizioni che qui si dicono contrarie alla religione. Primieramente io domando: quale religione? Io so bene esservi una religione eterna, universale, che abbraccia tutto quanto v'è di buono e di vero in tutte le religioni. Ma non mi pare che da questo progetto spiri tanta filosofia, che la religione di cui si parla sia intesa in questo senso. Voi mi direte: la religione dello Stato è quella di cui qui si parla. Dunque, se una petizione venisse ingiuriosa alla Sinagoga (*Ilarità*), oppure alla Chiesa di Calvino, crederemo che si debba senza eccezione ammettere come decante e innocua? A me non pare. I protestanti e gli ebrei essendo ammessi al godimento dei diritti civili e politici vengono, davanti alla legge, ad essere pareggiati ai cattolici. Per questa ragione io non crederei che si debbano ammettere petizioni ingiuriose alla Sinagoga, ovvero alle religioni protestanti. Ma passiamo alla religione cattolica, attualmente detta religione dello Stato. Io sono persuaso che quando si facessero maggiori progressi nella filosofica tolleranza, possano venire petizioni alla Camera che dimandino l'abrogazione di quell'articolo dello Statuto che a questa materia si riferisce, siccome appunto avvenne in Francia. Nella Costituzione, ovvero Carta, concessa come per beneplacito (*octroyée*) da Luigi XVIII, si diceva appunto la religione cattolica essere la religione dello Stato; nel 1830 questa espressione parve inopportuna, e si è cambiata con quest'altra: « La religione cattolica è la religione della maggior parte dei Francesi. »

Diffatì una tale disposizione non ha significato alcuno. Che ente, che persona è questo Stato, il quale debbe professare la religione cattolica? Se si dicesse che il capo supremo dello Stato, ovvero coloro tutti che compongono i poteri legislativi debbano professare la cattolica religione, allora intenderei molto bene la cosa, e quell'articolo verrebbe ad avere un grandissimo significato. In Inghilterra, per esempio, non è permesso al re di professare altra religione che l'anglicana; ma fra noi la cosa non è così; non ci è legge alcuna che disponga che il capo dello Stato, ovvero i membri del Parlamento, o chicchessia, debba essere di tale o tal'altra religione. Dico adunque essere assai possibile che vengano petizioni le quali domandino l'abolizione di quell'articolo dello Statuto. Se vi è materia pertanto la quale meriti grande considerazione, e che sia difficile a definirsi, è appunto il determinare ciò che sia contrario alla religione, stando anche al concreto della religione cattolica.

Supponiamo che i tre membri che compongono la maggioranza della Commissione siano tre bacchettoni. (*Ilarità prolungata*) Iddio sa con quale perspicacia, con qual criterio, con qual senno sentenzierebbero intorno a quest'argomento.

Verranno alla Camera, per cagion d'esempio, petizioni che domandino l'abolizione dei frati e delle monache. (*Risa*) Verranno petizioni che chiedano di sequestrare i beni appartenenti al clero, e di mantenere i sacerdoti con assegnamenti fatti dallo Stato. Gli spigolisti direbbero: voi mettete le mani sul patrimonio di san Pietro; vi sono canoni e decretali che hanno statuito essere ciò contrario alla religione, essere questa un'usurpazione sacrilega, non potersi ciò fare senza incorrere nella scomunica.

Verrà una petizione la quale domanderà che i preti abbiano moglie. (*Nuova ilarità*)

Signori, è questa una materia degna di molta considerazione; il Concilio di Trento non osò fulminare la scomunica contro quelli che dicessero che i preti potrebbero aver moglie; ma stabilì che se qualcheduno dirà che la Chiesa erri nel prescrivere il celibato dei preti, sia colpito di anatema.

Voi vedete dunque quali e quante cognizioni e quanto senno ci vuole per decidere se una cosa è o non è contro alla religione.

E supponendo per contro che la maggioranza della Commissione fosse per avventura composta di uomini un po'troppo filosofi (quantunque la vera filosofia non possa mai essere troppa), in tal caso avverrà l'opposto di quanto ho detto di sopra dei bacchettoni e dei graffiasanti. (*Ilarità prolungata*)

Per questi motivi io concludo essere irragionevole l'eccezione che si vuol fare, contentandosi di un rapporto sommario nelle materie contemplate nel paragrafo primo di quest'articolo. (*Dalla sinistra: Bravo!*)

Voci. Lunedì! lunedì!

MELLANA. Faccio osservare all'onorevole deputato Ravina che nell'emendamento da me proposto io ho messo appunto *le religioni* e non *religione*, perchè intendevo di comprenderle tutte; quindi non certo dal mio emendamento esso poteva prender origine per la sua energica difesa in pro dell'eguaglianza dei culti, giacchè io stesso, modificando l'espressione della Commissione, procuro di farla sancire col mio emendamento.

Risponderò poi che, quanto alla parola *ingiuriose*, io credo che non si possa mai dire ingiuriosa alla religione qualunque riforma che si proponga.

D'altronde non si dice già che non se ne farà la relazione; si dice che se ne farà un rapporto sommario, il che vuol dire che qualunque deputato che credesse che la Commissione fosse caduta in errore può sempre domandarne la lettura. Questo era solo per evitare che da qualcuno si tentasse di far complice la Camera di ree intenzioni con dare pubblicità a degli scritti che meritano il nome di libelli, e non di petizioni.

Ripeto che sotto la parola *ingiuriose* non si intende nè si può intendere qualsiasi più radicale riforma.

Voci. Lunedì! lunedì!

FAHINA P. Domando che sia posta all'ordine del giorno per lunedì la petizione sulla strada di Savigliano, che era posta all'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del regolamento sull'esercizio del diritto di petizione;

2° Relazioni di Commissioni;

3° Sviluppo per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Favrat;

4° Discussione del progetto di legge per alcuni ordinamenti relativi alle Università di Cagliari e di Sassari.